603^a SEDUTA

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1957

Presidenza del Vice Presidente MOLE'

INDICE

Commissioni permanenti: Variazioni nella composizione	«Rilascio dei passaporti» (37) d'iniziativa del senatore Terracini; «Sui passaporti» (45) e 8º elenco di petizioni (Doc. CXXXII) [Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Norme sui passaporti» (37-45)]:
Convalida della nomina dell'onorevole Giuseppe Paratore a senatore a vita e del- l'elezione del senatore Borrelli	PRESIDENTE
Disegni di legge: Annunzio di presentazione	CERUTTI
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 25185 Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	DE LUCA Carlo
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 25184, 25213	GUARIGLIA
Presentazione di relazioni	NEGARVILLE 25215 PICCHIOTTI 25190 e passim PIECHELE 25217 ROFFI 25222

603° SEDUTA DISCU	SSIONI 28 NOVEMBRE 1957
Interpellanze: Per lo svolgimento: PRESIDENTE	Per lo svolgimento: Presidente
Interrogazioni: Annunzio	

28 NOVEMBRE 1957

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senacere Amadeo, per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

- « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (1823-B) (Approvato dalla 10° Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11° Commissione permanente della Camera dei deputati);
- « Disposizioni per la nomina a "vice direttore", o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 » (2284), di iniziativa del deputato Cervone;
- « Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola dell'Elba » (2285).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori Gramegna, Pastore Raffaele, Voccoli e Imperiale:

« Legge speciale per la città di Molfetta » (2283).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 7^a Commissione permanent_e (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti » (2261), di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri, previo parere della 2ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disciplina del commercio interno del riso » (2259-*Urgenza*), previ pareri della 2ª, della 9ª e della 11ª Commissione;

28 Novembre 1957

della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

- « Modifiche alle norme del regio decretolegge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale " Alleanza Cooperativa Torinese" » (2262);
- « Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2267), previ pareri della 5^a e della 7^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (2273), di iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

- « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956 » (2251), previo parere della 10ª Commissione;
- « Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956 » (2252);
- « Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aixen-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23 » (2254), previo parere della 5ª Commissione;

- « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 » (2255), previo parere della 6ª Commissione;
- « Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957 » (2257), previo parere della 2ª Commissione;
- « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955 » (2272), previo parere della 2ª Commissione;

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1953-54 » (2246).

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Gerini sul disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 » (2096);

dal senatore Galletto sui disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicempre 1956 » (2138) e « Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 » (2191);

28 NOVEMBRE 1957

dal senatore Santero sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 » (2192).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

- 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):
- « Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo B) » (2146), di iniziativa del senatore Nacucchi;
- 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume » (1933), di iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;
- « Liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (2128):
- « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette » (2141);
- « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo rigardinario di lire 1.500.000.000 ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4ª classe » (2182);

- « Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia" » (2198);
- 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):
- « Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (2126);
- « Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti » (2130).

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644), di iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro Del Bo. Ne ha facoltà.

DEL BO, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, il senatore Busoni ha sollecitato ieri lo svolgimento dell'interpellanza numero 290, relativa all'intervento di un Ministro inteso a criticare la sentenza della Sezione istruttoria del tribunale di Firenze che ha rinviato a giudizio il vescovo di Prato.

Al riguardo il Governo fa presente che la interpellanza è stata presentata solo sedici giorni fa e che i competenti uffici della Presidenza del Consiglio stanno procurandosi gli elementi necessari per la risposta e presumono di poter procedere ad essa entro la prossima settimana.

28 NOVEMBRE 1957

Parimenti il senatore Busoni ha sollecitato lo svolgimento dell'interrogazione n. 1240, sulla mancata restituzione di seicento opere d'arte italiane trafugate dalle truppe tedesche. Il Governo fa rilevare come, per ragioni di correttezza, ritenga opportuno attendere, per la comunicazione della risposta, che il Presidente della Repubblica della Germania occidentale abbia lasciato il suolo italiano.

PRESIDENTE, Ringrazio l'onorevole ministro De Bo.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (37), del disegno di legge: « Sui passaporti » (45), dell'8° elenco di petizioni (Doc. CXXXII) e approvazione del disegno di legge: « Norme sui rapporti » (37-45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti », del disegno di legge: « Sui passaporti » e dell'8° elenco di petizioni.

Ricordo che nella seduta di martedì scorso fu lasciata in sospeso la discussione dell'emendamento dei senatori Terracini, Gramegna, Picchiotti ed Agostino, tendente ad aggiungere al secondo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « provvedimento di rifiuto », le altre: « motivato per una delle cause espressamente previste dalla presente legge ».

Avverto che la Commissione ha elaborato il seguente nuovo testo del primo periodo del secondo comma dell'articolo 8: « Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio competente rilascia il passaporto o copia di provvedimento motivato di rifiuto ».

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Sostanzialmente siamo d'accordo, dato che si introduce la parola « motivato ». Però, perchè l'articolo sia completo, occorre che il « motivato » si riallacci alle cause previste dalla legge. Infatti, il rifiuto deve natu-

ralmente essere fondato sopra una disposizione di legge.

DE LUCA CARLO. In caso contrario è illegittimo!

AGOSTINO. Dal momento che il collega De Luca consente e il senatore Baracco, Presidente della Commissione, consente anch'egli, ho la sensazione che si possa benissimo integrare la proposta del senatore Baracco aggiungendo alla parola: « motivato » le altre: « per una delle cause previste dalla presente legge ». (Interruzione del senatore De Luca Carlo). Oppure si potrebbe dire: « per una delle cause previste dalla legge ».

DE LUCA CARLO. Allora è inutile! (Commenti).

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del senatore Agostino?

BARACCO, relatore. Abbiamo ritenuto che sia superflua questa richiesta, perchè dir questo in una legge rappresenterebbe una cosa non seria, in quanto sarebbe come dire: «È vietato violare la presente legge». E questo sarebbe il contenuto pratico della modifica proposta dal senatore Agostino.

Se io dico, infatti, che il decreto « deve essere motivato », quali sono le logiche conseguenze? Chi è investito dell'esame del ricorso giudicherà se la motivazione addotta sia consona alle altre norme ed alle cause precisate nella legge che regola il rilascio dei passaporti e si regolerà di conseguenza nelle decisioni da adottare. Quindi, l'aggiunta è perfettamente inutile. Pertanto, per una ragione di ordine generale, chiamiamola pure di euritmia estetica o di osservanza delle norme del buon diritto, riteniamo che si tratti di una proposta ridondante ed inutile, per cui non accettiamo l'emendamento proposto dal senatore Agostino.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Se effettivamente il pensiero del senatore Baracco venisse considerato come

603^a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

vincolante per l'organo che oggi o domani dovrà accogliere o rifiutare la domanda di passaporto, allora diremmo: sì signori, è inutile, è un concetto acquisito. Però la materia che stiamo trattando è estremamente delicata. Noi non dobbiamo dare la possibilità all'esecutivo di eperir, contro la legge, perchè, se vi è un principio generale che consente al cittadino di espatriare e vi sono delle limitazioni previste espressamente dalla legge, in tanto si può rifiutare l'espatrio in quanto ricorra una di tali limitazioni legislative. Vi deve essere un nesso indissolubile tra il comportamento dell'esecutivo e la disposizione di legge, perchè solo in tal modo si ha la possibilità di distinguere la legislazione attuale in materia di passaporti dalla legislazione in corso di approvazione alla stregua degli articoli 16 e 35 della Costituzione.

Per noi lo Stato italiano deve essere uno stato di diritto e le libertà fondamentali devono essere inviolabili. È possibile la limitazione, ma la limitazione deve essere legislativa. deve essere dettata dal legislatore. Ogni qualvolta ricorra un caso che possa connettersi ad una ipotesi legislativa, allora si potrà limitare una libertà fondamentale; ma quando non vi sia questa possibilità, nessuna limitazione potrà applicarsi. In caso contrario, anzichè un regime di diritto, avremmo un regime di polizia. Questa è la ragione per cui insistiamo nel dire che le cause debbono essere quelle previste dalla legge. Se il principio però si considera come vero e fondamentale, noi potremmo anche tacere in ordine alle cause.

PRESIDENTE. Se il rifiuto non fosse motivato per una delle cause previste dalla legge, verrebbe a mancare automaticamente la legittimità.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Per tranquillizzare il senatore Agostino, io vorrei fargli notare che nell'articolo 15 del disegno di legge imperativamente si stabilisce: « Il passaporto ordinario è individuale e viene

rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14º anno di età, salva l'applicazione degli articoli 2 e 3 ».

Io ricordo di avere anche nel 1952 dichiarato che con questa norma si intende che i cittadini hanno diritto di ottenere il passaporto, salva l'applicazione degli articoli 2 e 3. Quindi è ovvio che quando nell'articolo 8 si parla di provvedimento motivato di rifiuto » la motivazione del rifiuto non potrà svolgersi che nel binario dell'articolo 15, che per un possibile divieto richiama esclusivamente gli articoli 2 e 3.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Prendo atto delle dichiarazioni della Commissione, del rappresentante del Governo e di quelle autorevolissime del Presidente del Senato e pertanto non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 8 nel testo della Commissione. Faccio osservare che il secondo comma, nella nuova formulazione proposta, va integrato con la frase: « In difetto la domanda si intende respinta ». Chi approva l'articolo 8, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri può, sentito il Ministro dell'interno, con decreto motivato, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, revocarlo se già rilasciato o limitarne le destinazioni per cause inerenti alla sicurezza interna od internazionale dello Stato.

PRESIDENTE. Avverto che la Comissione ha presentato un nuovo testo di questo articolo. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 9.

« Il Ministro per gli affari esteri può, sentito il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto o revocarlo, se già rilasciato, o limitarne le destinazioni per cause inerenti alla sicurezza interna od internazionale dello Stato con decreto contenente la sola enunciazione della sua causa generica ».

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo del Governo. Il senatore Guariglia ha facoltà di svolgerlo.

GUARIGLIA. Io mi sono preoccupato, per ragioni che forse sono relative alla mia deformazione professionale di diplomatico, che le parole « alla sicurezza interna od internazionale » fossero troppo vaghe ed avrei voluto che si ritornasse al testo del Governo. Però, data la nuova proposta venuta dalla Commissione. ritiro il mio emendamento ed accetto l'articolo nella sua nuova formulazione.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Noi siamo preoccupati delle parole finali di questo articolo: « ... con decreto contenente la sola enunciazione della sua causa generica ». Le parole « causa generica » ci sembrano molto pericolose; non parliamo dunque di cause. È acquisito il principio che le cause debbono essere espresse nella motivazione e dichiariamo di contentarci dell'espressione « con decreto motivato », rinunciando alla nostra proposta di porre anche le parole « per cause previste dalla presente legge ».

Dal momento che siamo d'accordo che il rifiuto o la sospensione del passaporto può intervenire per una delle cause previste dalla legge, e, nella specie, per ragioni interne o di sicurezza internazionale, affermiamo solo l'obbligo che il decreto sia motivato; aggiungo che non è giuridicamente possibile che si possano enunciare solamente delle cause generiche.

BARACCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, relatore. Penso che la Commissione debba dare ragione dei motivi che l'hanno determinata a proporre la modifica dell'articolo in oggetto.

Siamo di fronte ad una questione di carattere politico-giuridico.

Si tratta, in primis, di stabilire se il Ministro degli affari esteri, possa, sentito il Ministro dell'interno, sospendere, negare o revocare il passaporto quando vi siano ragioni che riflettano la sicurezza interna od internazionale dello Stato.

Questo è il punto. Se aderiamo a questo principio, che ho ragione di ritenere più che ovvio. bisogna trarne alcune considerazioni logiche. Intanto cominciamo a stabilire che da un esame della legislazione comparata internazionale risulta che tutti gli Stati applicano questa disposizione; perchè negare a priori al Ministro degli esteri, quando sussista la necessità di una misura di sicurezza interna o internazionale, la facoltà di revocare o di negare il passaporto? Vi è una disposizione della Costituzione, voi dite, che vuole che tutti i decreti amministrativi siano motivati, però qui mi appello alla sensibilità giuridica dei miei avversari, i quali sanno benissimo che questa norma trova delle limitazioni nel diritto positivo. Una limitazione è quella alla quale ha accennato il senatore Bisori, quando ha portato l'esempio in materia di appalti dove l'autorità appaltante può rifiutare la partecipazione all'appalto ad un concorrente senza specificare le ragioni. Ma vi è un altro esempio in tema di adozione: il Presidente della Corte d'appello può rifiutare la domanda di adozione senza indicare alcun motivo,

Ora le stesse ragioni possono valere in questo caso. Dal campo delle astrazioni scendiamo a dei casi concreti, che sono ipotizzabili nella vita pratica. Noi abbiamo, per esempio, timore che un tale sia una spia, abbiamo dei sospetti gravissimi e fondati, ma non possiamo dirgli: sei una spia se non abbiamo raggiunto la prova obiettiva; un tale è a conoscenza di segreti dello Stato che non possono e non debbono essere portati all'estero. Ecco l'opportunità in tali casi di togliere il passaporto. Nel campo delle ricerche nucleari abbiamo avuto esempi,

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

in Italia e fuori, di scienziati i quali, dopo aver fatto degli studi per conto ed a spese dello Stato, sono andati all'estero al servizio di potenze nemiche. Quando queste ipotesi, che accadono nella realtà della vita e non sono frutto di fantasia, si verificano, occorre la possibilità di difendersi.

In tali casi è intuitivo che non si possa motivare specificatamente la ragione della denegata concessione del passaporto. Il cittadino che si ritenga leso nel suo diritto ha tutte le possibilità di tutelarlo. C'è il Parlamento, il quale naturalmente può chiedere le ragioni di questi rifiuti, esiste la Commissione degli esteri, la quale avvalendosi della facoltà di radunarsi in seduta segreta può chiedere al Ministro le ragioni per le quali ha ritenuto di negare, revocare il passaporto o limitarne le destinazioni. Se voi dite che questa procedura è troppo macchinosa c'è ancora la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, non solo sulla legittimità, ma anche sul merito del provvedimento. In quella sede il resistente esporrà motivi idonei, sufficienti, perchè sia mantenuto fermo il suo provvedimento se, per contro, le ragioni addotte non saranno di natura tale da essere giudicate sufficienti, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconoscerà al ricorrente quel diritto che gli è stato tolto.

Tenete poi conto di un altro rilievo; supponiamo che si debba adottare il provvedimento in esame nei confronti di uno Stato amico. Evidentemente potremmo provocare un contrasto per delle ragioni puramente personali e potremmo mettere in forse la sicurezza dello Stato. Per queste ragioni è bene stabilire che la motivazione sia formulata in maniera generica.

Per tutti questi motivi la Commissione ha ritenuto opportuno, mantenendo fermo il diritto al ricorso, limitare la motivazione alla sua causa generica.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Onorevoli senatori, ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il relatore senatore Baracco perchè speravo che le sue argomentazioni mi potessero persuadere, ma debbo dire che non sono stato convinto, nono-

stante tutta la mia buona volontà, poichè il senatore Baracco ha ripetuto, oggi, quanto ha detto ieri. In definitiva il senatore Baracco dice che da uno studio comparato della legislazione vigente in materia di rilascio di passaporti ha trovato che le leggi dei diversi Stati esteri contengono questa dizione, cioè la dizione che dà la possibilità al potere esecutivo, quando ricorrano quei determinati casi, di sospendere, revocare o ritirare il passaporto.

Debbo osservare che la nostra Costituzione è venuta dopo la Costituzione inglese, la francese, la tedesca, è una delle ultime in ordine cronologico e il nostro costituente, proprio tenendo presenti i difetti e le lacune che quelle Costituzioni contenevano e contengono a proposito del rilascio del passaporto, ha dettato quella norma che noi tutti conosciamo, quella dell'articolo 16, che dà il diritto al cittadino di espatriare senza restrizioni che annullino un tale diritto.

Ora, se questa è la regola, è evidente che vi possono essere delle eccezioni che la maggioranza del Senato, con l'approvazione degli articoli 1 e 2, ha previsto. Ma, quando in queste disposizioni di legge si parla di possibilità di revocare, ritirare o negare il passaporto allorchè vi siano motivi inerenti alla sicurezza interna o internazionale, io debbo rilevare che si tratta di una dizione molto lata e molto generica, la quale dà la possibilità all'Esecutivo di usare della legge per commettere degli arbitri.

Io vorrei sapere dal relatore onorevole Baracco e da coloro i quali sostengono la legittimità di questa dizione che cosa debba intendersi con le parole « inerenti alla sicurezza interna od internazionale ». Che cosa significa sicurezza interna? Se vi è uno stato di cose tale per cui la sicurezza di tutti i cittadini viene ad essere minacciata, è previsto dalla nostra Costituzione un provvedimento di carattere generale che sospende il rilascio dei passaporti per tutto il tempo in cui questa situazione di fatto permane. La norma generale restrittiva dovrebbe operare per tutti i cittadini italiani e non già solo per il singolo. Cosa significa « sicurezza di carattere internazionale »? Significa che la situazione di un determinato Stato è tale che i cittadini italiani che si recassero nel suo

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

territorio correrebbero dei pericoli per la loro integrità fisica e per i loro interessi?

Ma anche volendo ipotizzare questa situazione, sarebbe necessario fare delle distinzioni e prevedere solo la sospensione quando si tratti di passaporto per ragioni di lavoro perchè, in questo caso, lo Stato italiano deve preoccuparsi che nel Paese dove il cittadino emigra per lavorare non vi sia una situazione che possa mettere a repentaglio i beni e l'integrità fisica dell'emigrato. Invece non si comprende per quale ragione il passaporto dovrebbe essere rifiutato agli altri cittadini Senza considerare poi che, come il senatore Baracco ci ha informato, la stragrande maggioranza degli Stati hanno una norma conforme a quella che oggi si propone al Senato, per cui è evidente che quello Stato, nel cui territorio si è creata una situazione di pericolo, vieterà l'ingresso ai cittadini stranieri. Non è necessario quindi che noi prevediamo un caso come quello che ci viene ora presentato.

Ma, ripeto, il motivo della nostra opposizione deriva dal fatto che la dizione dell'articolo è così ampia, così lata, così generica, da dare allo Esecutivo un'eccessiva discrezionalità di poteri in materia di rilascio dei passaporti.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, signori, ho ascoltato attentamente, come è mio dovere, il collega ed amico senatore Baracco. Tuttavia, per quanto riguarda il problema di carattere internazionale, una risposta definitiva alle affermazioni del senatore Baracco è stata data, mi sembra, dal collega Gramegna. Io aggiungerò che quanto riflette la materia del diritto civile sulle donazioni o sugli appalti non ci deve riguardare, perchè qui si tratta di applicare l'articolo 16 della Costituzione, che non ha nulla a che vedere con le regole del Codice civile.

In realtà abbiamo intuito (perchè sappiamo leggere tra le righe) quello che si vuole ottenere, anche se vi sono dei tentativi da parte vostra per nascondere il vostro pensiero. Onorevoli senatori, onorevole Baracco, gettiamo questa maschera soprattutto perchè servirà per

poco tempo. Infatti, se il vostro decreto sarà motivato solo genericamente (nè so come possa essere una motivazione generica) e le cause non saranno indicate esplicitamente, avverrà che il cittadino ricorrerà gerarchicamente o in sede giurisdizionale per conoscere la vera motivazione. In questo modo, quello che non avrete voluto dire subito sarete costretti a dirlo dopo. Invece, è meglio cominciare bene perchè così si finisce più in fretta. Infatti, quando avete espresso il vostro pensiero avete detto che non c'è più bisogno di ricorrere ad altra autorità per avere chiarimenti.

Ora, lasciando stare le considerazioni di carattere generale sulle quali mi indugiai nell'intervento che ho fatto prima della discussione degli articoli, vorrei dire che è molto grave il riferimento alle situazioni interne ed internazionali che sono oggetto di un'interpretazione che può essere giusta, onesta, ma che si affida alla discrezionalità di un uomo.

Ecco la ragione per la quale la motivazione prima o poi si rende necessaria, per cui non c'è nessuna ragione di nascondere sotto questo velo fatuo quello che è il pensiero che in definitiva deve essere espresso.

Mi pare che queste ragioni siano accessibili a tutti per cui penso che la dizione debba essere quella che abbiamo stabilito circa il decreto motivato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

BARACCO, relatore. La Commissione non può fare altro che confermare le spiegazioni già fornite in precedenza.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei dare un chiarimento di ordine strettamente giuridico: perciò parlo prima del collega degli Affari esteri.

A coloro che si sono preoccupati della formula opportunamente suggerita dal Presidente della 1ª Commissione, che è anche relatore, vorrei ricordare che la Camera dei deputati ha lungamente esaminato, attraverso una Commissione speciale, un disegno di legge intitolato « Norme generali sull'azione amministrativa ». Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, pende ora dinanzi

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

ad una Commissione speciale del Senato. In quel disegno di legge generale che riguarda gli atti amministrativi si parla anche della motivazione.

Ora a me sembra che — nell'esaminare questo disegno di legge sui passaporti — convenga, per quanto riguarda le procedure amministrative, e particolarmente la motivazione, tener d'occhio il disegno di legge generale che è in corso d'esame e che, rispetto a questo, ha il vantaggio di essere stato già approvato dalla Camera dei deputati. Sarebbe utile, mi pare, armonizzare le disposizioni di questo disegno, se possibile, con le disposizioni generali che quel disegno contiene e che eventualmente potranno essere in seguito da noi approvate.

In quel disegno di legge, innanzitutto, si trova implicitamente smentito che la Costituzione esiga sempre la motivazione, perchè all'articolo 36 non si prescrive affatto in ogni caso una motivazione specifica.

MANCINELLI. Ma non è stato approvato!

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Per lo meno l'altro ramo del Parlamento, nell'approvare quel disegno di legge, evidentemente non ha condiviso il parere di coloro che sono intervenuti per sostenere che la Costituzione esigerebbe la motivazione in tutti gli atti amministrativi.

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, mi consenta di farle due osservazioni: innanzi tutto quel disegno di legge non è ancora stato approvato dal Senato, per cui non si può discutere facendo uno specifico riferimento ad esso; in secondo luogo, poichè sembra che si possa giungere ad un certo accordo, la prego di non riprendere in esame delle questioni scottanti per non rimetterle in discussione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. A sostegno di quell'accordo, onorevole Presidente, vorrei ricordare che non possiamo occuparci, mi sembra, di una particolare procedura amministrativa dimenticando che saremo fra breve chiamati ad occuparci di tutte le procedure amministrative. Perciò, quando parliamo della motivazione credo si dovrebbe tener presente — in favore dell'accordo e del

testo che la Commissione propone a seguito dell'accordo — anche lo schema che, in tema di motivazione, è tracciato da quel disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, la prego di non richiamare provvedimenti che siano ancora allo stato di disegni di legge e che il Senato neppure ha preso in esame.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ella sa quanta ammirazione io abbia per lei come Presidente e come persona. Se lei permette, spiegherò come in quell'articolo venga adoperata proprio la formula suggerita dal senatore Baracco. Se lei non permette non lo spiegherò.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono naturalmente d'accordo con la proposta del relatore. Vorrei anzi osservare ai senatori di una determinata parte del Senato che personalmente non sarei giunto alla proposta del Presidente della Commissione. Vi ho acceduto proprio perchè a quella autorità non potevo porre un ostacolo.

Francamente parlando io ritengo che i senatori dell'opposizione debbano essere molto soddisfatti della soluzione perchè si viene ad introdurre il concetto del decreto contenente sia pure la sola enunciazione della causa che ha determinato il rifiuto.

Si è detto — mi pare da parte del senatore Gramegna — che non si spiega la questione della sicurezza interna o internazionale dello Stato. Io dico: si supponga che si vada fuori dell'Italia per un finto motivo di istruzione, c per fare una certa cosa... (Interruzioni dalla sinistra). Come si fa a dimostrarlo nel decreto? Una sommossa non è contro la sicurezza interna?

Perciò vorrei pregare il Senato di accogliere la proposta del senatore Baracco, che mi sembra quella più rispondente alle necessità della legge.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

PICCHIOTTI. Io ho detto che quella motivazione larvata deve diventare espressa dopo. Che cosa mi si risponde?

BARACCO, relatore, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, relatore. Lei fa il processo alle intenzioni, cioè parte dal presupposto che il potere esecutivo per ragioni politiche voglia valersi di questa situazione per ingiustificate discriminazioni. Questo l'escludo a priori.

Dal momento poi che lei onestamente e lealmente ha riconosciuto che ragioni di sicurezza interna ed internazionale possono verificarsi e tali da giustificare misure prudenziali, bisogna essere logici e bisogna creare uno strumento per far valere questo diritto da parte dell'organo competente nell'interesse della collettività nazionale e dei singoli cittadini.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Io preferirei che non si parlasse di decreto e di motivazione, perchè ho la preoccupazione che con le parole: « con decreto contenente la sola enunciazione della sua causa generale » si voglia affermare il principio che questo decreto non debba essere motivato. Quando si inserisce nel decreto la sola enunciazione della causa generica, pare a me che motivazione non vi sia.

Quindi, a titolo conciliativo, proporrei che l'articolo rimanesse così com'è, con la soppressione delle parole che ho dianzi indicato. Saranno altri organi che diranno se questo decreto debba o meno essere motivato e se di volta in volta la motivazione sia o meno congrua. Noi cerchiamo di affermare un principio per cui in una materia tanto delicata il Governo non possa esimersi da una adeguata motivazione, poichè si tratta di un provvedimento molto restrittivo.

BARACCO, relatore. Domando di parlare PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, relatore. È inutile continuare la discussione: la Commissione insiste nel suo testo.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Gramegna, Terracini, Agostino e Picchiotti hanno presentato un emendamento all'articolo 9 tendente a sostituire le parole: « Il Ministro degli affari esteri può, sentito il Ministro d'ell'interno, con decreto motivato » con le altre: « Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Già avevo espresso, nel mio intervento di carattere generale, il mio pensiero, ed avevo risposto con le parole usate dall'onorevole Bisori, relatore sul disegno di legge sui passaporti discusso dal Senato nel 1952.

Io sono partito da un presupposto che è quello di tutti noi: cioè di snellire la procedura per il conseguimento del passaporto. Questo si era già voluto nel 1952, e lo si deve volere oggi anche più intensamente per gli avvenimenti che si sono verificati. L'onorevole Bisori stesso ha pronunziato queste parole, che ho qui scritte: « sì, ma formalmente è bene che ci sia il Ministero degli esteri». Ma se questo Ministero ci deve stare soltanto formalmente è meglio che non ci stia e che vi si sostituisca il Ministero dell'interno, il quale più sveltamente e più sollecitamente può arrivare alla concessione del passaporto. Perchè si deve fare questa specie di gioco dell'oca, da un Ministro all'altro, per tornare al primo e riandare nuovamente all'altro, quando voi premettete che ci vuole snellezza assoluta per non far attendere il cittadino che ha diritto al passaporto il cui uso non avrebbe più alcuna efficacia quando fosse passato il tempo utile per servire i suoi bisogni e le sue necessità?

Questa è la ragione dell'emendamento e non mi pare illogica e defatigatrice: si intende, infatti, togliere di mezzo qualche ostacolo che può impedire il rapido svolgimento della procedura.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

BARACCO, relatore. Devo ricordare al Senato ed al collega Picchiotti che abbiamo già votato l'articolo 6, in cui è detto che i passaporti e i documenti equipollenti sono rilasciati dal Ministro degli affari esteri e per sua delega; abbiamo quindi conferito un diritto specifico a tale Ministero. Del resto, tale argomento ha formato oggetto di discussione e la Commissione fu in grande maggioranza concorde nel ritenere che dovesse essere il Ministero degli esteri ad assolvere questa funzione. In tutti gli Stati è il Ministro degli esteri che rilascia il passaporto e pertanto si è ritenuto di seguire questa prassi. Del resto, tale norma è più che logica, perchè il passaporto attiene ai rapporti di carattere internazionale: quindi l'organo più competente e idoneo per conoscere i trattati internazionali, i rapporti, gli accordi, le conferenze che regolano la materia è appunto tale Ministero.

Questa è dunque una questione puramente formale. Pregherei i presentatori di non voler insistere nel loro emendamento, anche perchè mi sembrerebbe già precluso dalla disposizione già adottata.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, insiste nel suo emendamento?

PICCHIOTTI. Lo ritiro.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ho chiesto la parola per una questione di forma. Per non far apparire nella legge un testo completamente diverso da quello proposto dalla Commissione, e poichè il contenuto e le parole rimangono le stesse — anche il relatore si è dichiarato d'accordo — si potrebbero sopprimere le parole: « con decreto motivato » e sostituirle con le altre: « con decreto contenente la sola enunciazione della sua causa generica ». In tal caso il contenuto della disposizione resterebbe identico.

MANCINELLI. È peggiorato!

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. No, tale e quale: sono le stesse parole, proprio le stesse! (Interruzione del senatore Agostino).

BARACCO, relatore. Io mantengo fermo l'ultimo testo della Commissione.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ma accetta la proposta del Governo?

BARACCO, relatore. Non ho compreso la ragione di tale proposta.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il motivo è quello di non far apparire un testo diverso da quello della Commissione. Comunque, non ho alcuna difficoltà a rinunciare a tale proposta.

MANCINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Io ritengo che, quando si compila un testo legislativo, occorre usare un linguaggio tecnico che non si presti alle più diverse interpretazioni. Qui a me pare che noi usciamo completamente dalla terminologia tecnica classica, che si usa nella formulazione dei testi legislativi.

Vorrei sapere dal Presidente della Commissione come può essere interpretata la frase: « con decreto contenente l'enunciazione della sola causa generica ». Che cosa vuol dire « enunciazione »? Può voler significare molte cose. Si potrà avere il caso in cui il passaporto sarà negato con una motivazione enunciata con due parole; il caso in cui si diranno delle ragioni generiche e dubbie ...

PRESIDENTE. Onorevole Mancinelli, la prego di limitarsi alla dichiarazione di voto.

MANCINELLI. Sto dicendo le ragioni per cui voterò contro.

PRESIDENTE. Ma non faccia domande e non chieda spiegazioni, perchè la discussione è già stata chiusa.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

ROFFI. Sono domande retoriche.

MANCINELLI. Io mi chiedo se un testo di questo genere può essere considerato serio e tale da dare la possibilità, a chi deve applicare la legge, di una applicazione certa e che dia al cittadino la garanzia di questa certezza.

Io mi rivolgo a tutto il Senato: un'espressione di questo genere è assolutamente inammissibile.

Voglio aggiungere che il rifiuto di un passaporto con la sola enunciazione della causa generica, oltre a privare un cittadino di un suo diritto subiettivo, lo circonda di un sospetto che può essere molto grave e può avere ripercussioni in tutta la sua vita e la sua attività. Io richiamo il Senato anche su questa considerazione, perchè il cittadino è parte dello Stato, ha una sua individualità, che deve essere dallo Stato tutelata. Con questa formula, che non ha una rispondenza nella prassi della legislazione, non soltanto non si tutela il diritto subiettivo del cittadino, ma si può dar luogo ai più larghi arbitri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova le controprova è approvato).

Avverto che con l'approvazione di questo articolo risulta superato l'emendamento proposto dai senatori Terracini, Picchiotti, Gramegna e Agostino tendente a sostituire le parole: « inerenti alla sicurezza interna e internazionale dello Stato » con le altre: « previste dalla presente legge ».

Si dia ora lettura dell'articolo 10.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 10.

Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 6 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso s'intende rigettato.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto un nuovo testo di questo articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 10.

« Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate, ai sensi dell'articolo 6, è ammesso entro 30 giorni ricorso al Ministro per gli affari esteri, il quale decide con decreto motivato. Trascorsi 30 giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso si intende rigettato ».

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Siamo d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 10 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 11.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, può, per motivi di interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possano correre grave pericolo in determinati Paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi.

Può, altresì, in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sospendere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari.

PRESIDENTE. I senatori Gramegna, Terracini, Agostino e Picchiotti hanno presentato un emendamento tendente a ripristinare,

DISCUSSION1

28 Novembre 1957

in luogo di questo articolo, l'articolo 10 del disegno di legge Terracini. Si dia lettura di questo emendamento.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri e sentito il Consiglio dei ministri, può sospendere temporaneamente con decreto motivato il rilascio dei passaporti e la validità di quelli già rilasciati nei confronti di determinati Paesi, quando la vita, la libertà e gli averi degli italiani possano corrervi grave pericolo ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Nel testo proposto dalla Commissione la competenza a prendere un provvedimento così grave viene demandata al Ministro degli affari esteri, di concerto con quello dell'interno.

Dato che si tratta di un provvedimento veramente grave, vorremmo che la competenza appartenesse al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri. Vorremmo inoltre che questo provvedimento di sospensione venisse determinato da ragioni inerenti alla vita, alla libertà e agli averi degli italiani. Infatti, quando in tali casi il passaporto è stato chiesto, si è riconosciuto legittimo concederlo; e a un determinato momento si dice: no, il Governo si è pentito, sono sopraggiunte delle ragioni per cui è necessario che il passaporto perda la sua validità. Un provvedimento di tanta portata, per essere preso, deve essere circondato delle massime garanzie, cioè occorre un decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro degli affari esteri, il quale deve sentire, non il Ministro dell'interno, ma il Consiglio dei ministri, e questo a dimostrazione che si vuole, in una materia tanto delicata, la massima garanzia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, relatore. La Commissione mantiene fermo il proprio testo e non accoglie la proposta del senatore Agostino per considerazioni molto ovvie. Qui per sospendere temporaneamente il passaporto si richiederebbe niente meno che un decreto del Presidente della Repubblica ed il parere del Consiglio dei ministri; mi pare che ci siano delle ragioni intuitive di ordine pratico che sconsigliano di adottare un tale sistema.

Si obietta: non ci sono garanzie, a tutela del buon diritto dei cittadini. Rispondo: vi è l'articolo successivo che stabilisce che contro tutti i provvedimenti riflettenti il diniego del passaporto, compreso anche questo, si può ricorrere al Consiglio di Stato. Che per sospendere un passaporto occorra mobilitare il Consiglio dei ministri e provocare un decreto del Presidente della Repubblica mi sembra eccessivo. Per di più l'intervento del Presidente della Repubblica può determinare dei contrasti di carattere internazionale, mettendo proprio in primo piano la responsabilità del Capo dello Stato.

Ecco le ragioni per le quali non possiamo accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per gli stessi motivi esposti dal senatore Baracco sono contrario all'emendamento. Il Governo si trova, per esempio, a dover negare il passaporto a lavoratori che vogliono recarsi in una zona pericolosa. Promulgare un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, significa quasi dichiarare la guerra a quello Stato contro il quale non abbiamo nulla da dire, se non che non osserva le norme di carattere internazionali circa la sicurezza dei lavoratori.

Pertanto anche per questo motivo mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene l'emendamento?

AGOSTINO. Lo mantengo.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Gramegna, Terracini, Agostino ed altri, tendente a ripristinare l'articolo 10 del disegno di legge Terracini, emendamento non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Picchiotti, Agostino, Terracini e Gramegna hanno presentato in via subordinata un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

« In via subordinata, al primo comma, aggiungere infine il seguenta periodo: "Questa procedura è applicabile solamente per il rilascio di passaporti a scopo di lavoro" ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Signor Presidente, egregi colleghi, abbiamo or ora sentito la risposta che ha dato il rappresentante del Governo quando il collega Agostino svolgeva l'emendamento precedente. Questo nostro emendamento è subordinato ed ha appunto lo scopo di incontrare quella che è stata la prevedibile risposta del Sottosegretario. Effettivamente questa sospensione di passaporti per un determinato Paese può in concreto esser determinata, nella maggior parte dei casi, dall'atteggiamento di qualche Paese che infranga le norme che regolano i rapporti di lavoro dei nostri emigranti. Esempi recenti, anche in Paesi europei a noi vicini, si sono verificati, e non possiamo disconoscere l'opportunità che il Governo intervenga immediatamente per impedire l'emigrazione verso Paesi dove i nostri lavoratori non hanno sufficiente tutela.

Però, se noi non specifichiamo che questa disposizione si applica appunto in tema di passaporti per lavoro, allora noi vediamo che questo articolo apre la via a qualsiasi arbitrio governativo. Mi pare che l'intero disegno di legge, attraverso i nostri emendamenti respinti, attraverso gli emendamenti formulati dalla Commissione, porti proprio alla conseguenza che si potrebbe sopprimere completamente

il testo di legge e sostituirlo con un unico articolo del seguente tenore: « Il Governo è perfettamente arbitro di concedere o meno i passaporti per l'estero ». Sarebbe stato poco elegante e poco consono all'articolo 16 della Costituzione, ma molto sincero.

Forse sono eccessivo: in questo caso, dimostratelo approvando l'emendamento subordinato, che intende semplicemente dare all'articolo stesso quella interpretazione che l'onorevole De Martino ha illustrato: il conferimento al Governo del potere di rifiutare il rilascio dei passaporti per i Paesi in cui nostri lavoratori possono non avere sufficiente tutela.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, relatore. La Commissione è contraria: guando si tratta di tutelare il lavoro intervengono altre norme speciali sugli emigranti. L'ipotesi prospettata nell'articolo 11 invece è più ampia. Essa tiene conto della possibile realtà internazionale. Si supponga, ad esempio, lo scoppio di un movimento xenofobo in Siria o in Turchia od il caso di un'imminente pericolo di guerra tra due Stati. Dovremmo rilasciare il passaporto per quei Paesi? Evidentemente no. La questione della tutela del lavoro la esamineremo successivamente, ma è ovvio che quando gli averi, la tranquillità e gli interessi economici dei nostri cittadini possono correre dei rischi, lo Stato deve intervenire, rifiutando il rilascio di passaporti nell'interesse stesso dei richiedenti e per evitare ragioni di contrasto con altri Paesi. (Interruzione dalla sinistra).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Vorrei permettermi di sottoporre al senatore Cerutti questo quesito: ammette egli che il Governo, per il fatto stesso di essere Governo di una Nazione, possa essere informato di certe determinate possibilità, anche prima della stessa Camera e dello stesso Senato? Ora, quegli avvenimenti cui

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

ha accennato il Presidente della Commissione sono evidentemente possibili; vi può essere tuttavia anche un periodo di tempo precedente al loro manifestarsi, in cui il Governo sia informato di ciò che va maturando. Ebbene, in questo periodo di tempo il Governo ha il dovere di tacere per ragioni di evidente prudenza; contemporaneamente, però, non può consentire che i cittadini italiani siano esposti agli eventuali temuti pericoli.

Questa è la ragione per cui si chiede che il Governo abbia la facoltà di cui all'articolo 11, e per cui ci si oppone a che tale facoltà sia limitata esclusivamente alle ipotesi del passaporto per chi emigra per ragioni di lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Cerutti, mantiene l'emendamento?

CERUTTI, Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento subordinato presentato dai senatori Picchiotti, Agostino, Terracini e Gramegna, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Guariglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma, le parole: « o gli averi degli italiani ». con le altre: « o gli interessi economici dei cittadini italiani ».

Il senatore Guariglia ha facoltà di svolgerlo.

GUARIGLIA. L'emendamento si spiega da sè. La parola « averi » sembra troppo restrittiva; l'espressione da me proposta « interessi economici » comprende invece anche interessi che non sono di mera proprietà, ma che costituiscono patrimonio di un cittadino; per esempio, quegli interessi di un lavoratore di qualsiasi specie, manuale o intellettuale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame. BARACCO, relatore. La Commissione lo accetta.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non ho nessuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Guariglia, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 12.

Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato.

Il passaporto dovrà essere rilasciato entro quindici giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciarlo.

PRESIDENTE. Al secondo comma di questo articolo, da parte dei senatori Agostino, Gramegna, Picchiotti e Terracini è stato proposto un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « Consiglio di Stato » le altre « il quale decide entro 30 giorni ».

Il senatore Agostino ha facoltà di svolgerlo.

AGOSTINO. Debbo preliminarmente rilevare che nello stampato si è incorsi in un errore. Pertanto si deve intendere che le parole « il quale decide entro 30 giorni » vanno aggiunte alle parole « Consiglio di Stato » alla fine del primo comma e non nel secondo comma.

Per quale motivo noi vogliamo che il Consiglio di Stato decida entro 30 giorni? Perchè la materia è delicatissima ed occorre un termine breve. Se, per ipotesi, si consentisse al

28 Novembre 1957

Consiglio di Stato di decidere nei termini normali, il passaporto potrebbe essere concesso dopo due, tre ed anche quattro anni. Quindi, così come abbiamo fatto in altre materie altrettanto delicate — come quella di polizia, per esempio — ove abbiamo stabilito dei termini brevi in ordine alle decisioni del Consiglio di Stato, anche in questa materia, che è altrettanto delicata, noi dobbiamo stabilire un congruo termine — che per noi dovrebbe essere di 30 giorni — entro il quale il Consiglio di Stato deve pronunziarsi.

Spero che almeno questa proposta non incontri l'ostilità della maggioranza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed 11 Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

BARACCO, relatore. La Commissione è contraria. (Commenti dalla sinistra).

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Posso spiegare io facilmente i motivi della nostra opposizione, proprio per quella mia esperienza di avvocato amministrativista che l'altro giorno ricordavo.

Il senatore Agostino sa che fare un ricorso al Consiglio di Stato significa anzitutto notificarle, e da quel giorno comincerebbero a decorrere i 30 giorni, di cui ora si parla, entro i quali la procedura dovrebbe esaurirsi; poi bisogna depositarlo entro un certo termine e chi lo ha ricevuto può presentare un controricorso. Una volta fissata l'udienza, si possono fare nuove produzioni, ed il relatore deve preparare la relazione.

Rispetto a questa complessa procedura, il Consiglio di Stato ha la sua legge, il suo regolamento, le sue norme interne. Sono ammesse anche abbreviazioni di termini.

Ebbene: come potremmo noi introdurre una nota di disarmonia in una legge speciale, dicendo che in determinati casi tutta la procedura deve esaurirsi entro 30 giorni? Quali sarebbero, e come funzionerebbero, i termini intermedi?

È bene, io credo, lasciare che sia applicata la procedura ordinaria con le abbreviazioni che essa prevede, PRESIDENTE. Senatore Agostino mantiene il suo emendamento?

AGOSTINO. Se il Governo volesse proporre un termine più lungo, potremmo discutere. Ma dal momento che non si vuole consentire la discussione su questo argomento, io debbo insistere sul mio emendamento.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Noi non ci possiamo formalizzare dietro una procedura indubbiamente farraginosa, lunga, formalistica, che ci fa attendere le decisioni del Consiglio di Stato non sei mesi, ma addirittura anni. In tal caso questa norma sarebbe un'irrisione.

Io propongo che si sospenda la discussione onde cercare di formulare una disposizione per cui sia possibile un giudizio più rapido. Altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato sarebbe una specie di appello alle stelle. Io non ho potuto espatriare per l'abuso, supposto, dell'autorità, poi avrò la soddisfazione, dopo due anni, quando il viaggio non mi serve più, di sapere che l'autorità aveva torto. Bisogna non arrestarsi dinanzi a queste forme tradizionali e capire che il mondo cammina. Ormai è maturo nella coscienza giuridica il convincimento che non si può lasciare a totale arbitrio della autorità amministrativa il rilascio di un passaporto e bisogna organizzare degli idonei controlli giurisdizionali.

Perciò faccio la proposta di soprassedere sulla votazione per permettere alla Commissione di proporre una procedura rapida avanti al Consiglio di Stato.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Certamente la proposta del senatore Condorelli è suggestiva perchè va a toccare uno di quei punti dolenti di cui ci dobbiamo lamentare sempre, cioè la lentezza non della giurisdizione amministrativa, ma di tutte le giurisdizioni. Noi assistiamo a processi civili che durano decenni e ad un'infinità di altri

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

casi del genere. Occorrerebbe riformare la procedura, ma non con una legge particolare.

Mi sembra quindi che la proposta di rivedere adesso la procedura avanti al Consiglio di Stato veramente ci porti nella stratosfera; poichè non riusciremmo a fare una cosa nè seria, nè pratica, bisognerebbe accettare l'inconveniente.

CONDORELLI. Un ricorso al Consiglio di Stato per la sospensione di un provvedimento si decide immediatamente. Perchè non si dovrebbe stabilire una procedura di questo genere?

BARACCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, relatore. Non si può in questa sede modificare tutto un sistema. Se quell'istituto presenta degli inconvenienti troveremo un'altra strada, ma non in questa legge speciale.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. In materia di sospensioni, il Consiglio di Stato esamina solo se sorgerebbe danno irreparabile dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Quindi l'esame della questione è superficiale e può essere rapidissimo.

Quando invece dovrà esaminare un ricorso contro il rifiuto di passaporto il Consiglio di Stato dovrà decidere nel merito e quindi lo esame non potrà essere superficiale e fretto-loso. D'altronde, se ponessimo anche un limite di 30 giorni per la decisione e se poi il Consiglio di Stato si trovasse impedito ad emetterla, quale conseguenza positiva ne verrebbe a favore del cittadino? Nessuna.

Meglio è, dunque, non dettare norme di cui non si può assicurare l'attuazione.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Le obiezioni dei colleghi non mi convincono. So benissimo che il procedimento di sospensione è incidentale, se no avremmo fatto senz'altro rinvio ad esso. Si tratta di prevedere un mezzo per adottare quella procedura per fare esaminare una questione di questo genere. Se si potesse ricorrere, in virtù di una legge esistente, a quel procedimento abbreviato, non avrei parlato.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dai senatori Terracini ed altri non solamente per le ragioni che sono state espresse dagli oratori che mi hanno preceduto. Io faccio questa dichiarazione, perchè risulti chiaro, attraverso quello che sto per dire, che dall'atteggiamento assunto dalla Commissione e dal rappresentante del Governo su questo emendamento, si ha la conferma non solo che non si intende applicare la Costituzione, e che si intende violarla, aggirandola, ma che si intende anche rendere insufficiente quel poco che si riesce a realizzare.

Noi sappiamo che nel 90 per cento dei casi il passaporto è chiesto quando se ne ha bisogno: sono pochi coloro i quali chiedono il passaporto per tenerlo in serbo ed usarlo quando si presenti l'occasione. Ora, se noi esaminiamo gli articoli approvati e i termini che devono rispettarsi secondo tali articoli, constatiamo che per l'articolo 8 vi sono i termini di 5 giorni, di 30 giorni ed ancora di 5 giorni; per l'articolo 10 vi sono ancora 30 giorni per poter fare il ricorso e 30 giorni per poter decidere: in complesso sono tre mesi e dieci giorni. Noi proponevamo aucora 30 giorni per la decisione del Consiglio di Stato, giungendo quindi a 4 mesi e 10 giorni. Anche usando la procedura rapida che noi proponiamo, il cittadino, per poter ottenere la decisione sul suo ricorso, dovrebbe aspettare non meno di 4 mesi e 10 giorni.

Ma è evidente che questi sarebbero i termini minimi che già renderebbero, per coloro i quali chiedono il passaporto per espatriare su-

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

bito, inutile non solamente la richiesta del passaporto stesso, ma anche un'opposizione alla decisione che si fosse avuta. E giacchè, onorevoli senatori, da parte del rappresentante del Governo si è voluto giustificare questo diniego di accoglimento della nostra proposta dicendo che a questo modo si verrebbe a costringere l'autorità che dovrebbe decidere ad un lavoro improbo, mi permetta il Senato di ricordare che anche innanzi alle altre magistrature vi sono dei termini abbreviati: anche la Corte regolatrice, quando si tratta di procedimenti per questioni di competenza, in base alla legge, deve decidere entro 3 mesi. Ed in quei caso, onorevoli senatori, non è stabilito che bisogna aspettare cento giorni per poter adire il Consiglio di Stato. Quando cioè la decisione del giudice ordinario ha stabilito la incompetenza o la competenza vi è subito il diritto di ricorrere, ed entro i 3 mesi, come massimo, la Corte deve decidere.

Quindi il motivo che è stato portato dal rappresentante del Governo è un motivo che non convince, ma che anzi maggiormente ci convince e ci conferma sul fatto che si vuole, a qualsiasi costo, non solamente non applicare la Costituzione, ma anche negare al cittadino italiano il minimo di garanzie.

Queste sono le ragioni per le quali io voterò a favore dell'emendamento.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. La sola formula tecnicamente pensabile sarebbe questa: « Tutti i termini procedurali sono ridotti della metà ». All'infuori di questo, non vedo come tecnicamente si potrebbe costruire una formula efficiente.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. A proposito della legge di pubblica sicurezza noi abbiamo stabilito che contro il divieto è possibile il ricorso al Consiglio di Stato, il quale deve decidere entro il termi-

ne di 30 giorni. Mi pare che qui ricorrano le stesse ragioni. Vi paiono pochi 30 giorni? Stabiliamo 60 giorni, non importa. Quel che preme è di aderire al principio che la delicatezza della materia impone un termine breve per la decisione del Consiglio di Stato.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Per ricorrere al Consiglio di Stato il termine ordinario è di 60 giorni. Ci sono poi 30 giorni per depositare il ricorso e altri 30 giorni per il controricorso. L'udienza per la discussione orale viene fissata quando il Presidente della sessione crede di poterlo fare, in relazione ai ruoli. Qualche mese dopo che si è discusso oralmente, interviene la decisione.

Noi potremmo dire, ripeto: « tutti i termini sono ridotti della metà ». Così il termine per ricorrere sarà di 30 giorni, e così via. Chi vuol ricorrere, del resto, può farlo anche immediatamente e così mettere in moto tutti i termini.

Quanto alle decisioni, onorevole Presidente, io oserei ricordare che anche in materia civile esistono termini per le sentenze. Ma non so se essi in pratica siano osservati. Non so quindi se convenga avventurarsi a dettare un termine per le decisioni del Consiglio di Stato.

DE LUCA CARLO, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Dal banco del Governo è venuta un'ammonizione velata. Da questo banco può venire un'affermazione un po' più categorica.

Non mettiamo termini che non saranno rispettati, perchè ciò sarebbe irridere consapevolmente la legge.

La verità vera è che c'è un termine di 30 giorni per l'emanazione delle sentenze del giudice civile, che diventa il più delle volte un termine di 30 mesi.

Quello che sto dicendo è una cosa molto seria. Finchè si tratta di ridurre un termine che 603" SEDUTA ·

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

è al libito delle parti, possiamo fare quel che vogliamo. Ma che comminiamo un termine che poi non sarà sicuramente rispettato, questo vuol dire, ripeto, irridere, noi stessi e la legge.

Se vogliamo fare una cosa seria ed onesta riduciamo della metà i termini in questione. Capirà il magistrato investito che è necessario essere solleciti in una materia come questa. Porre però termini fissi che non saranno rispettati, credo sia opera vana.

Per queste ragioni io propongo, se la Commissione fa proprio l'emendamento, di modificare il testo come segue: « Tutti i termini sono ridotti della metà ».

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Io mi preoccupo del termine della decisione. In ordine a ciò faccio presente che proprio in materia elettorale sono stati stabiliti termini perentori per il magistrato. (*Interruzioni dal centro*). È grave che non li rispettino.

Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 12 proposto dai senatori Agostino, Gramegna, Picchiotti e Terracini, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento subordinato proposto dal senatore De Luca Carlo tendente ad aggiungere, in fine del primo comma, le parole « tutti i termini sono ridotti della metà ».

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 13.

Il passaporto cessa di avere validità e viene ritirato quando, dopo il rilascio, sopravvengono motivi di diniego ai sensi degli articoli 2 e 3.

Qualora siano temporaneamente sospesi, ai sensi dell'articolo 11, la validità dei passaporti per determinate destinazioni o l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari, possono essere ritirati o sostituiti i passaporti colpiti dalla sospensione.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 14.

Chi smarrisce il passaporto od altro documento equipollente deve farne circostanziata denuncia ad un Ufficio di pubblica sicurezza o Comando di carabinieri.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Guariglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole : « ad un Ufficio di pubblica sicurezza o Comando di carabinieri », le altre : « alle Autorità indicate nell'articolo 7 ».

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Guariglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

603" SEDUTA

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

Si dia lettura dell'articolo 15.

CARMAGNOLA, Segretario:

CAPO II.

Passaporti ordinari.

Art. 15.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14º anno di età, salva l'applicazione degli articoli 2 e 3.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

di chi eserciti potestà su loro, ottenere passaporto dei genitori o del tutore.

In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su loro, ottenere passaporto individuale.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

PRESIDENTE. Ricordo che in sede di discussione di questo articolo occorre esaminare anche l'articolo 5 che fu accantonato.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sarei dell'avviso che l'articolo 15 venisse diviso in due parti, che cioè rimanesse come articolo 15 solamente il primo periodo che imperativamente stabilisce: « il passaporto ordinario è individuale, e viene rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14º anno di età, salva l'applicazione degli articoli 2 e 3 ».

Dopo questo accantonerei, per il momento, la parte successiva dell'articolo.

Inserirei, invece, l'articolo 5, la cui discussione fu sospesa.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questa proposta?

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Gualiglia ha proposto di inserire, nel primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: «I passaporti » l'altra: « ordinari ».

VARALDO. Credo che sia inutile dire « ordinari » perchè è implicito.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiesi di discutere l'articolo 5 dopo l'articolo 15, per non aggiungere la parola « ordinari ». Infatti il capo II porta il titolo « Passaporti ordinari ». Pertanto se l'articolo 5 diventa articolo 15-bis si intende che si riferisce ai passaporti ordinari.

CERUTTI. Tanto nell'articolo 16 che nello articolo 17 si torna a dire « passaporti ordinari ».

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti il primo comma dell'articolo 15. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 5 con l'emendamento proposto dal senatore Guariglia tendente ad inserire nel primo comma la parola « ordinari » dopo le parole « I passaporti ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Metto infine ai voti il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 15 con l'intesa che essi seguiranno l'articolo 5 e formeranno con questo un unico articolo 15-bis. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 16.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) stato di famiglia;

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

- d) certificati dei carichi pendenti;
- e) nulla osta o assensi occorrenti secondo gli articoli 2 e 3:

f) per le persone di età superiore ai sette anni: due fotografie autenticate dall'Ufficio che riceve la domanda di passaporto (compresi i Comandi locali dei carabinieri).

BARACCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, relatore. Debbo far presente che, stante il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni di firme, il quale stabilisce all'articolo 2 che i requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali debbono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione, la lettera b) dell'articolo 16 deve essere soppressa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16, con la soppressione della lettera b). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 17.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordinario può essere dichiarato valido per un periodo più breve, e, per speciali circostanze, anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 18.

I passaporti ordinari possono venir rinnovati, prima della scadenza e fino a tre mesi da questa, per periodi non superiori a quelli indicati nell'articolo 17 e per destinazioni anche diverse da quelle originarie.

Alle domande vanno allegati i documenti di cui alle lettere b, c, d, e) dell'articolo 16.

Il rinnovo sarà negato quando vengano in applicazione gli articoli 2 e 3.

Il titolare di un passaporto scaduto da oltre tre mesi può ottenere un nuovo passaporto allegando alla domanda, anzichè l'atto di nascita, il passaporto scaduto.

PRESIDENTE. Si intende che il richiamo alla lettera b) dell'articolo 16 contenuto in questo e nel successivo articolo 19 deve considerarsi soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 19.

L'autorità competente a rilasciare o rinnovare il passaporto può dispensare, in tutto od in parte, il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo le lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 16, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 20.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire 1.000 se il passaporto è valido per non oltre un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti dai senatori Picchiotti, Agostino, Gramegna e Terracini; il primo tendente a sostituire, al primo comma, le parole « lire 5.000 », con le altre « lire 500 »; il secondo tendente a sopprimere l'intero secondo comma.

Il senatore Agostino ha facoltà di svolgerli.

AGOSTINO. I motivi sono facili a spiegarsi: siamo il partito della povera gente... (Commenti dal centro). La tassa di 5.000 lire mi sembra eccessiva. È vero che l'articolo successivo esclude dal pagamento di essa gli indigenti, ma essere indigente è qualche cosa di più di essere povero.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Non abbiamo indicato la cifra di lire 500 a caso: in realtà essa fu oggetto di una nostra proposta fin dal 1952.

Le ragioni che si sono opposte allora a questa richiesta furono superflue, oziose, anzi capziose, come si dice in termini legali. Sapete che cosa si è risposto all'affermazione che si tratta di un diritto che ha il cittadino e quindi si tratta di un pubblico servizio? Si è risposto che il passaporto lo gode soltanto colui che lo richiede, per cui gli altri che non lo richiedono non possono nè debbono contribuire a questa spesa. Questa risposta arieggia a quella per cui non dovremmo pagare le spese, ad esempio, per la costruzione di strade in Sicilia, perchè non ne usufruiremo mai!

Se è un servizio pubblico e se è un diritto sancito dalla Costituzione, non c'è ragione per una risposta di tal genere.

Pertanto, anche per le considerazioni principali che ha fatto il collega Agostino, questa tassa deve essere ridotta al minimo. A tale riguardo la legislazione comparata — almeno per questa volta — dà ragione a noi. Infatti in tutti gli altri Stati il passaporto non costa nulla o quasi. Adeguiamoci pertanto almeno in questo a quanto si fa negli altri Stati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, relatore. La questione che oggi si agita ha già formato oggetto di discussione sia in sede di Commissione sia anche in Assemblea, nella precedente legislatura. Il Senato ha votato a favore del mantenimento della cifra stabilita. Questo dico per rispondere ai rilievi fatti.

PICCHIOTTI. Perseverare è diabolico!

BARACCO, relatore. Questa può non essere una valida ragione e io non l'avrei addotta se non fossero stati richiamati i precedenti. L'ho ricordata soltanto per dimostrare che l'Assemblea si è già pronunciata in merito a tale proposta.

Ma non basta. Si è detto da parte del simpatico amico Picchiotti che è un errore. Ora io debbo richiamare a me stesso quello che è stato il parere della Commissione finanze e tesoro: «La Commissione rileva che l'articolo 8 della proposta di legge, in cui si esclude qualsiasi diritto o tassa per il rilascio del passaporto, viene ad escludere un qualsiasi corrispettivo per il servizio che lo Stato attua a favore del cittadino.

« Una tale impostazione innova pericolosamente (ai fini finanziari) sull'attuale sistema in atto per i servizi in genere della pubblica Amministrazione a favore dei singoli cittadini.

28 Novembre 1957

« Non appare accettabile in sè e per i riflessi di principio che potrebbe avere in tutti gli altri settori ».

Quindi è una ragione di carattere generale che si oppone a questa proposta, ragione che mi pare abbastanza fondata, logica e legittima.

Debbo aggiungere che i miei contraddittori si sono dimenticati di una cosa: che cioè nel presente disegno di legge si sono allargate tanto ed in misura così estesa le categorie dei cittadini che saranno esenti da ogni pagamento, che, proprio per venire incontro ad un loro principio, gli unici a pagare sarebbero solo i cittadini che intendono andare all'estero per diporto, per fare un bel viaggio, avendo la possibilità di poterlo fare, mentre tutti gli altri, nessuno escluso, non pagherebbero nulla. Infatti l'articolo 21 del disegno di legge dice esattamente:

« Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

- a) dagli indigenti;
- b) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro;
- c) dai giornalisti professionisti inscritti nell'albo;
- d) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonchè dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;
- e) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici anche locali, o parastatali;
- f) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;
 - g) dai decorati al valor militare o civile;
- h) dai mutilati o invalidi di guerra e per servizio o lavoro, dai genitori dei caduti in guerra e per servizio o lavoro, nonchè dagli ex combattenti e reduci residenti all'estero;
- i) dalle vedove o dagli orfani di guerra, nonchè dalle vedove o dagli orfani dei mutilati per servizio o lavoro;
- l) dai ministri di culto, religiosi o missionari ».

Come si vede, il pagamento è limitato solo a quei signori che vanno a fare un viaggio per diporto. Se essi hanno la possibilità di affrontare un viaggio all'estero, mi pare che la spesa di lire mille all'anno possa ritenersi un onere certamente sopportabile.

Io capivo il vostro atteggiamento quando non c'era l'esenzione per tutte le categorie più sopra ricordate, ma mi pare che oggi fate una demagogia all'inverso, sostenendo gli interessi delle classi ricche.

Ritengo pertanto che la somma di cinquemila lire per il rilascio di un passaporto della durata di cinque anni o di mille lire per un passaporto valido per un anno sia perfettamente equa e più che modesta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Faccio presente al Senato che nel 1956 sono stati rilasciati 528.860 passaporti di prima concessione e ne sono stati rinnovati 865.000. Complessivamente 1 milione 394 mila, con un gettito netto di 2 miliardi 960 milioni.

Se si sottraggono all'onere della tassa tutte le categorie indicate nell'articolo, i tre miliardi si ridurranno a non più di 700-800 milioni. Io non capisco come il Ministro del tesoro non sia intervenuto per dire la sua parola, che certamente sarebbe stata contraria. Come diceva il relatore, dovranno pagare solo poche persone per le quali io credo che la spesa di duemila lire non avrebbe costituito un peso. Invece anche per tali persone si riduce la cifra a mille lire. Ed i 700 milioni diventano 350. Se lei, senatore Agostino, vuol dare i passaporti gratuitamente, il Senato è libero di fare quel che crede, però mi permetto di far presente che avremo una diminuzione di incassi di circa 3 miliardi all'anno. Quindi, anche per queste ragioni, mi permetto di chiedere che non si insista sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene i due emendamenti?

AGOSTINO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, tendente a sostituire le parole: « li-

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

re 5.000 » con le altre: « lire 500 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'emendamento soppressivo del secondo comma è allora precluso.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Io chiedo scusa: non vorrei essere importuno. Proporrei di aggiungere, ove è detto: « All'estero la tassa è riscossa in moneta locale », l'inciso: « di regola », in modo da semplificare la riscossione dell'imposta stessa. « All'estero la tassa, di regola, è riscossa in moneta locale »; questo è il testo che io proporrei, perchè potrebbe darsi che un cittadino italiano abbia denaro italiano e desideri pagare con questa nometa. In tal caso non ci sarebbe niente di strano.

Credo che non vi siano obiezioni da fare in merito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal Governo.

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, al terzo comma dell'articolo 20, emendamento accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

TOME, Segretario:

Art. 21.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

- a) dagli indigenti;
- b) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro;
- c) dai giornalisti professionisti inscritti nell'albo;
- d) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonchè dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;
- e) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici anche locali, o parastatali;
- f) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;
 - g) dai decorati al valor militare o civile;
- h) dai mutilati o invalidi di guerra e per servizio o lavoro, dai genitori dei caduti in guerra e per servizio o lavoro, nonchè dagli ex combattenti e reduci residenti all'estero;
- i) dalle vedove o dagli orfani di guerra, nonchè dalle vedove o dagli orfani dei mutilati per servizio o lavoro;
- l) dai ministri di culto, religiosi o missionari.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche ai familiari e dipendenti di chi ad essa abbia diritto.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo di passaporti in favore delle persone di cui nel presente articolo possono esser redatti e rilasciati in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la lettera b) con la seguente: « b) dagli emigranti che si rechino o si trovino all'estero ». Il senatore Guariglia ha facoltà di svolgerlo.

GUARIGLIA. La ragione di questo emendamento è semplice. C'è molta gente che si reca all'estero per ragioni di lavoro: gli avvocati, 603* SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

i medici, gli ingegneri, i ragionieri possono andare all'estero per ragioni di lavoro e guadagnare là molto denaro; non c'è quindi nessuna ragione per cui non dovrebbero pagare il passaporto.

La concessione si deve restringere solamente agli emigranti i quali sono già all'estero oppure che si recano all'estero. Non ritengo che si debbano fare altre eccezioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Guariglia al primo comma dell'articolo 21, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cerutti, Picchiotti, Agostino ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'emendamento Guariglia testè approvato, le parole: « e dai loro familiari ».

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, lettera h), dopo le parole: « invalidi di guerra », le altre: « o per fatti di guerra ».

Invito la Commissone ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia propone infine di sostituire al secondo comma le parole: « e dipendenti » con le altre: « e ai dipendenti strettamente necessari ».

BARACCO, relatore. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione con i due emendamenti proposti dal senatore Guariglia ed accettati dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 22.

Chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario dovrà, anche se ammesso alle esenzioni disposte nell'articolo 21, rimborsare il costo del libretto.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. È un mal vezzo, in cui spesso incorriamo, quello di usare nelle leggi il tempo futuro anzichè il presente. Occorre, una buona volta, correggere tale sistema, sia pure in sede di coordinamento. La legge è attuale nel momento in cui vige: pertanto la parola « dovrà » in questo articolo va sostituita con la parola « deve ». (Approvazioni).

PRESIDENTE. D'accordo, sul suo giusto rilievo.

Metto allora ai voti l'articolo 22 con tale correzione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CARMAGNOLA, Segretario:

28 NOVEMBRE 1957

CAPO III.

Passaporti collettivi.

Art. 23.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo, valido per un solo viaggio all'estero di durata non superiore a quattro mesi, non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età.

Non possono appartenere al gruppo coloro che non potrebbero ottenere il passaporto ordinario secondo le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia propone di sostituire il secondo comma di questo articolo con il seguente: « Possono appartenere al gruppo anche minorenni ».

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 con l'emendamento proposto dal senatore Guariglia ed accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 24.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti il gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai 14 anni, devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda di passaporto collettivo verrà presentata dal capo gruppo e saranno applicabili, nei riguardi degli altri componenti il gruppo, gli articoli 16 e 19.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 25.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di anni 14, nonchè le persone di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), dell'articolo 21 — è dovuta una tassa di lire 300.

Il Ministro delle finanze può concedere, di volta in volta, riduzioni od esenzioni.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CARMAGNOLA, Segretario:

CAPO IV.

Passaporti speciali e documenti equipollenti.

Art. 26.

Ai senatori e deputati viene rilasciato, su richiesta, un passaporto « per parlamentari ».

A coloro che occupano alte cariche dello Stato ed ai funzionari del Ministero per gli affari esteri può essere rilasciato un passaporto « diplomatico ».

A coloro che viaggiano per incarico dello Stato può essere rilasciato un passaporto « per servizio ».

Sono applicabili gli articoli da 15 a 19. Ai familiari delle persone di cui al presente articolo, non iscritti nel passaporto di tali persone, nonchè ai dipendenti delle persone stesse, è anche applicabile il penultimo comma dell'articolo 21.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai senatori, ai deputati ed ai loro familiari viene rilasciato, a richiesta, un passaporto "per parlamentari".

« Agli agenti diplomatici ed ai funzionari delle carriere indicate nell'articolo 223 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai familiari dei predetti viene rilasciato un passaporto "diplomatico". Il Ministro per gli affari esteri può rilasciare altresì il passaporto diplomatico in conformità alla risoluzione adottata dalla Conferenza di Parigi in data 21 ottobre 1920, nonchè negli altri casi previsti dalle Convenzioni e consuetudini internazionali.

« A coloro che si recano o risiedono all'estero per incarico dello Stato ed aì funzionari delle Organizzazioni internazionali può essere rilasciato un passaporto "di servizio". Il Ministro per gli affari esteri determina i casi in cui il passaporto di servizio può essere rilasciato ai familiari delle persone indicate nel presente comma ».

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GUARIGLIA. Per quanto riguarda i passaporti speciali per i parlamentari, credo che siamo tutti d'accordo. Si tratta di una novità, in base alla quale i parlamentari potrebbero avere dei passaporti speciali anche quando non si recano all'estero per ragioni di servizio, ma per le loro convenienze private. Questa, ripeto, è una novità e sembra che i tedeschi l'abbiano già istituita o abbiano in animo di istituirla.

Per quanto riguarda invece i passaporti diplomatici, ho creduto di dover proporre un testo diverso per le ragioni che dirò adesso.

In origine il passaporto diplomatico poteva essere rilasciato soltanto ai rappresentanti diplomatici, in considerazione degli speciali privilegi che le consuetudini internazionali accordavano loro per il fatto che essi rappresentavano personalmente il Sovrano o il Capo dello Stato di uno Stato estero. Successivamente la concessione dei passaporti diplomatici si venne estendendo, per ragioni di cortesia, ad alcune alte cariche dello Stato. Ma estendere ora il passaporto diplomatico a tutte quelle che si chiamano « alte cariche dello Stato » mi pare eccessivo, non solo perchè queste alte cariche, con il passar del tempo, si sono moltiplicate, ma anche perchè ci sono molti casi in cui non è specificato cosa sia l'alta carica dello Stato ed allora molte persone pretendono di essere un'alta carica dello Stato, mentre in realtà non è possibile ammettere una tale qualifica. Quindi una dizione così generica si potrebbe prestare all'equivoco.

D'altra parte il passaporto diplomatico, per speciali considerazioni di cortesia, dà, non dico privilegi, perchè il passaporto diplomatico non esime dalla visita doganale, ma dà, all'individuo che ne è in possesso, la possibilità di non essere sottoposto alle verifiche, diciamo così, alle scortesie che si potrebbero fare alle altre persone. Inoltre il passaporto diplomatico comporta anche la gratuità del visto dello Stato estero verso il quale il titolare del passaporto diplomatico è diretto.

Pertanto il passaporto diplomatico non è una cosa che va regolata semplicemente dallo Stato che lo rilascia. Per essere valido, e per ottenere questi tali privilegi e cortesie, bisogna che il passaporto diplomatico sia riconosciuto come tale anche dagli Stati dove il titolare del passaporto vuole recarsi. Si tratta insomma di una questione non unilaterale ma bilaterale.

È per questo che nell'ottobre 1920 si riunì a Parigi una Conferenza speciale per regolare la questione di questi passaporti. La decisione della Conferenza fu la seguente: « I passaporti o i visti diplomatici di cui la forma è riservata alla convenienza degli Stati hanno formato l'oggetto di una risoluzione speciale della Conferenza. Questa Conferenza si preoccupa soprattutto di limitare i rilasci di questi passaporti e questi visti a certe categorie di persone, cioè agli alti dignitari della Casa del

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

Capo dello Stato, agli agenti diplomatici e loro famiglie, agli agenti consolari e loro famiglie, ai membri del Governo, ai Ministri di Stato, ai Presidenti e Vice Presidenti dei corpi legislativi nazionali e alle loro famiglie, ai funzionari del Ministero degli affari esteri e loro famiglie, ai corrieri di Gabinetto e persone incaricate dai loro Governi in una missione ufficiale presso i Governi esteri».

Questa è la risoluzione della Conferenza di Parigi del 1920 alla quale ormai si attengono tutti gli Stati; alcuni Stati vanno anche oltre, mentre altri non riconoscono pienamente il dettato di questa Conferenza. Gli Stati Uniti d'America ad esempio non riconoscono passaporti diplomatici se non alle persone che sono investite di una missione ufficiale. Io, munito di passaporto diplomatico, dovetti mettere le impronte digitali quando mi recai per mio conto negli Stati Uniti.

Questo vi dico non per lamentarmi ma per dimostrarvi che il passaporto diplomatico non è una cosa unilaterale. Il passaporto diplomatico è bilaterale e bisogna che gli altri Stati riconoscano la qualità delle persone alle quali questi passaporti sono rilasciati.

Credo pertanto che il mio emendamento sia abbastanza spiegato, perchè nel mio emendamento si fa menzione di questa risoluzione e si fa menzione delle consuetudini internazionali le quali hanno il loro valore nella vita internazionale. Per quanto riguarda la concessione di passaporti ad alte personalità, sarà sempre il Ministro degli esteri, il quale, basandosi appunto sulle consuetudini internazionali, deciderà se li può rilasciare oppure no. Quindi, anche per quanto concerne il rilascio dei passaporti ai familiari, sarà il Ministro degli esteri il quale potrà regolarsi in base a questi due elementi che ho avuto l'onore di citare: la convenzione di Parigi del 1920 e le consuetudini internazionali.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Tra i due testi de questo articolo, dico la verità, anche perchè non conosco la dizione dell'articolo 223 del

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, preferisco il testo della Commissione. Perchè limitare il rilascio dei passaporti diplomatici solo ai funzionari del Ministero degli esteri?

GUARIGLIA. Il testo della Conferenza di Parigi è inserito nell'articolo da me proposto. Questo è il testo di detta Conferenza: «Agli alti dignitari della Casa del Capo dello Stato, agli agenti diplomatici, ai membri del Governo, ai Ministri di Stato, ai Presidenti ed ai Vice Presidenti dei corpi legislativi, ai funzionari del Ministero degli affari esteri...».

PRESIDENTE. Nell'ordine delle precedenze dello Stato repubblicano, senatore Guariglia, i funzionari della Casa del Presidente della Repubblica vengono dopo i Presidenti dei corpi legislativi.

GUARIGLIA. Io ho letto il testo della Conferenza di Parigi: esso può essere modificato come si vuole.

DE LUCA CARLO. Se non ho mal compreso la lettera di questa risoluzione, essa conferisce una posizione privilegiata ai funzionari del Ministero degli esteri. Ora, se questi funzionari vanno all'estero in missione diplomatica è giusto che abbiano il passaporto diplomatico; ma se non vanno in missione non c'è ragione alcuna per differenziarli dagli altri funzionari dello Stato.

GUARIGLIA. I funzionari del Ministero degli esteri vanno all'estero per adempiere alla loro specifica funzione. Gli altri funzionari dello Stato che debbono recarsi all'estero per ragioni di servizio di Stato possono avere il passaporto diplomatico. Si tratta di distinguere se si tratta di una funzione diplomatica o meno, come si distinguono certi servizi di Stato da altri servizi.

DE LUCA CARLO. Sicuramente non sono informato a sufficienza, e per questo non pretendo di parlare concludendo, ma mi limito a porre delle domande per poter votare con le idee chiare.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

Leggo nella risoluzione richiamata alla lettera d): « ai funzionari del Ministero degli affari esteri e loro famiglie ». Ora, secondo me rilasciare ad essi il passaporto diplomatico può creare una posizione di privilegio, sia pure di piccolo rilievo, a favore dei funzionari del Ministero degli esteri. Di questo privilegio non vedo la ragione. O il funzionario si reca all'estero per ragioni diplomatiche, ed allora in questo caso è chiaro che ha diritto al passaporto diplomatico, oppure si reca all'estero per ragioni di diporto e allora — come accadrebbe a qualsiasi funzionario di altro Ministero — non c'è ragione che usufruisca del passaporto diplomatico.

GUARIGLIA. Il funzionario del Ministero degli esteri si reca all'estero istituzionalmente; se va per diporto, ciò può accadere qualche volta, ma è certo che egli deve recarsi all'estero continuamente per ragioni di servizio, perchè è la sua stessa funzione che lo esige. Per questo deve avere il passaporto diplomatico.

DE LUCA CARLO. Il passaporto diplomatico deve essere usato nell'esercizio delle funzioni di diplomatico. Se un funzionario del Ministero degli esteri in un momento determinato non esplica la sua funzione diplomatica, è un cittadino come gli altri...

GUARIGLIA. Certamente.

DE LUCA CARLO. E allora perchè fare questa distinzione? Mi sembra molto più logico il disposto dell'articolo nel testo formulato dalla Commissione. Nell'emendamento proposto dal senatore Guariglia sembra quasi che, mentre le alte cariche dello Stato possono rimanere prive del passaporto diplomatico, questo debba essere concesso sempre ai funzionari del Ministero degli esteri.

GUARIGLIA. Le alte cariche dello Stato sono elencate nel mio emendamento in aderenza alle decisioni della Conferenza. Le alte cariche dello Stato possono, inoltre, usufruire del passaporto diplomatico anche quando vanno all'estero per motivi non inerenti alle loro funzioni. Fra esse sono compresi anche i Presidenti delle Assemblee legislative.

DE LUCA CARLO. Se ci fosse una legge dello Stato che disciplinasse la materia, non avrei insistito. Si tratterebbe di un accordo internazionale da noi riconosciuto, e quindi entrato nel nostro patrimonio legislativo. In questo caso non vi sarebbe più ragione di discutere, perchè la materia dovrebbe ritenersi già disciplinata. In questo senso sarei d'accordo.

GUARIGLIA. Si tratta di una Conferenza e non di una vera e propria Convenzione internazionale. E poi, dare il passaporto diplomatico ai funzionari degli esteri non rappresenta un'eccezione, perchè esso costituisce uno strumento del loro mestiere.

DE LUCA CARLO, Non siamo d'accordo.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Anch'io sono d'accordo con quanto ha detto il collega De Luca Carlo, che cioè è meglio conservare quello che è il testo della Commissione, con il quale si lascia una certa latitudine al Ministro degli esteri nel concedere o no i passaporti diplomatici; ed evidentemente il Ministro degli esteri si atterrà a quelle che sono le convenzioni internazionali, le prassi che sono state richiamate nell'emendamento Guariglia, eccetera.

Faccio inoltre presente che l'emendamento Guariglia dice che il passaporto diplomàtico « viene » rilasciato agli agenti diplomatici e ai funzionari di alcune carriere, mentre aggiunge nel testo proposto che alle alte cariche dello Stato « può » essere rilasciato il passaporto diplomatico; con il che si viene a determinare una sia pur formale posizione di inferiorita delle alte cariche dello Stato, le quali debbono dipendere dal beneplacito del Ministro degli esteri per avere o no quel passaporto che invece spetta di diritto a qualunque funzionario del Ministero.

Lasciamo quindi il testo della Commissione, che è molto più ampio e consente una certa discrezionalità; tanto più che sicuramente non vi sarà il pericolo che il Ministro non applichi gli usi diplomatici, gli accordi di Parigi e si-

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

mili, anche se non sono richiamati nel testo di legge, senza contare che domani questi accordi potrebbero essere sostituiti da altri nuovi e diversi.

Quindi mi pare, ripeto, che la formula proposta dalla Commissione sia la più logica, la più lata e la più rispettosa per le alte cariche dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BARACCO, *relatore*. Mi sembra si tratti di un problema che deve essere esaminato più accuratamente, per cui sarebbe opportuna una breve sospensione della discussione.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Signor Presidente, penso che sarebbe bene sospendere la seduta per dieci minuti, per poi riprendere ed ultimare la discussione degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sospendo allora la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,20).

Convalida della nomina dell'onorevole Giuseppe Paratore a senatore a vita e dell'elezione del senatore Borrelli.

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna — a norma della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 giugno 1953 e dell'articolo 7, lettera b), del Regolamento del Senato — ha verificato la sussistenza, nell'onorevole avvocato Giuseppe Paratore, del titolo indicato nel decreto presidenziale in data 9 novembre 1957 di nomina a senatore a vita, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ed il concorso degli altri requisiti di legge; ed ha dichiarato valida la nomina stessa.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata tale nomina.

Informo altresì che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella stessa seduta, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Antonio Borrelli per la Regione degli Abruzzi e Molise e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata tale elezione.

Variazione nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del Gruppo misto, il senatore Paratore entra a far parte della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'appropvazione:

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » (2266);

della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato

28 NOVEMBRE 1957

nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 » (2280), di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Sospensione degli sfratti a tutto il 1959 nel territorio di Trieste » (2268), di iniziativa dei senatori Ravagnan ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affarı esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956 » (2269), previo parere della 4ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima" con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonchè esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955 » (2270), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a dare lettura del nuovo testo concordato dell'articolo 26.

BARACCO, relatore. La Commissione propone il seguente testo:

Art. 26.

Ai senatori e deputati, nonchè ai loro familiari, viene rilasciato, su richiesta, un passaporto « per parlamentari ».

A coloro che occupano altissime cariche dello Stato ed ai funzionari del Ministero deg!i affari esteri, nonchè ai familiari delle predette persone, può essere rilasciato un passaporto « diplomatico ».

A coloro che viaggiano per incarico dello Stato ed ai loro familiari può essere rilasciato un passaporto « per servizio ».

GUARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARIGLIA. Ritiro il mio emendamento e accetto il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È d'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Battista ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Al primo comma, dopo le parole: " Ai senatori e deputati" aggiungere le altre: " ed a coloro che abbiano fatto parte del Parlamento" ».

PRESIDENTE. Il senatore Battista ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BATTISTA. Vi sono delle prerogative che sono state lasciate agli ex parlamentari. Gli ex parlamentari quando lasciano il Parlamento, oltre a conservare il titolo di onorevole, hanno vari altri diritti, quello di frequentare i locali del Parlamento, di usufruire dei servizi messi a disposizione dei parlamentari nel Parlamento e quello importantissimo di avere quasi tutti il permanente ferroviario.

28 NOVEMBRE 1957

Quindi vi è una serie di prerogative che gli ex parlamentari conservano anche quando non hanno più la rappresentanza del popolo. Per questa ragione e per non umiliare i nostri colleghi, ai quali il giorno in cui non facessero più parte del Parlamento, verrebbe tolto il loro passaporto per parlamentari, e per un dovere di riconoscenza verso coloro che hanno servito la Nazione in modo certamente onorevole nelle Aule del Parlamento, vorrei che il passaporto parlamentare fosse conservato loro.

Per questa ragione, signor Presidente, la prego di voler porre in votazione il mio emendamento.

AGOSTINO. Noi siamo favorevoli!

PRESIDENTE. Senatore Battista, deve però specificare meglio la portata del suo emendamento.

Voci dalla sinistra. Ex senatori ed ex deputati della Repubblica!

BATTISTA. Sono disposto ad accettare questa modificazione al mio emendamento: « ex senatori ed ex deputati della Repubblica ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Battista.

BARACCO, relatore. Personalmente sono contrario all'emendamento. Poichè però non ho potuto sentire i colleghi della Commissione, non posso impegnare la Commissione stessa e pertanto mi rimetto al Senato.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anch'io personalmente sarei contrario. Tuttavia, desidero pregare il Senato di limitare questa concessione ai parlamentari che abbiano almeno un certo numero di legislature. Per avere la qualifica di parlamentare è sufficiente essere stato in carica per 6 mesi: ora vi assicuro che, psicologicamente, nel popolo, questa larghezza non produrrà una impressione favorevole. Cerchiamo, pertanto, di metterci almeno d'accordo nel senso di limitare

la concessione ai parlamentari che abbiano esercitato il mandato per almeno due legislature della Repubblica per maturare il diritto al passaporto diplomatico, anche dopo cessató il mandato.

PRESIDENTE. Senatore Battista, modifica il suo emendamento nel senso indicato dal Governo?

BATTISTA. Signor Presidente, anzitutto sono disposto ad accettare, come è naturale, che si tratti di ex parlamentari delle legislature repubblicane. Questo è più che logico.

Per quanto riguarda la limitazione ad un numero determinato di legislature posso anche riconoscere l'opportunità di tale proposta. Faccio presente però che si tratta di una cortesia che noi intendiamo fare agli ex parlamentari. Non credo che sia il caso di parlare di parlamentari che sono stati in carica solo 6 mesi: una legislatura può durare 6 mesi? Ciò potrebbe darsi solo in caso di uno scioglimento anticipato del Parlamento, ma il caso è eccezionalissimo. Oppure si vuol alludere ai casi di decadenza? Ma chi decade non è più parlamentare. (Interruzione dal centro). Se poi si fa riferimento al parlamentare succeduto ad un altro che è venuto a mancare o che abbia dato le dimissioni, allora non vi è dubbio che anche se il nuovo parlamentare ha ricoperto la sua carica, sia pure solo per un giorno, si deve intendere che egli ha esercitato il mandato per una legislatura.

In ogni modo, non ho niente in contrario ad accettare la proposta del Governo estendendo dunque la concessione « a coloro che abbiano fatto parte per due legislature del Parlamento ».

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Battista anche se in questo momento penso che personalmente farò presto parte

603° SEDUTA DISC

DISCUSSIONI 28 Novembre 1957

della categoria degli ex parlamentari. (Ilarità e commenti). La ragione è molto semplice: io ritengo che, in questa nostra Repubblica parlamentare, sia infinitamente importante avere riguardo a tutto quello che attiene alla sostanza ed anche all'aggettivazione che deriva dal Parlamento. I parlamentari sono coloro i quali hanno determinati doveri, che ogni collega sa quanto sono teoricamente e spesso praticamente pesanti. Non si può estendere un passaporto destinato a questa categoria a chi la categoria abbia onorato ma che, nel momento in cui il passaporto gli viene rilasciato, non fa più parte del Parlamento.

Se avessi parlato prima, avrei anche avuto ragione di inserire in questa discussione un argomento che potrebbe sembrare marginale, ma non lo è. Intendo parlare della necessità che venga finalmente regolato in modo definitivo il problema delle precedenze. Se tale problema fosse regolato per legge o per decreto allora i parlamentari evidentemente rientrerebbero nelle alte cariche dello Stato, nelle quali oggi potrebbero rientrare soltanto per la circolare dell'allora Presidente del Consiglio De Gasperi, emanata con il consenso delle due Presidenze delle Camere. Ma oggi, allo stato in cui ci troviamo, debbo dichiarare che tutto quello che concerne il Parlamento deve essere visto con estrema chiarezza; ed estendere ad una nobile categoria, la quale però non compone più il Parlamento, determinate norme vorrebbe dire diminuire questa chiarezza.

Per questi motivi, pur con molto rincrescimento verso il senatore Battista, dichiaro che voterò contro l'emendamento.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Le osservazioni fatte dal collega Cornaggia Medici mi inducono a meditare un po' sulla questione.

Innanzi tutto io sono contrario in genere a tutti i favori, perchè questo stato di cose crea nella pubblica opinione un senso di fastidio e di disagio. Sembrerebbe che noi stessimo qui a fare qualche cosa che, in un certo senso, non è perfettamente inerente al nostro mandato.

ROFFI. Non è poi un grosso favore!

DE LUCA CARLO. Piccolo o grosso che sia il favore, fino a che il cittadino è investito dell'onore di una elezione e svolge una funzione alta come quella che noi svolgiamo, ha un senso della responsabilità molto diverso da quello che può avere un cittadino rientrato nei ranghi. Se il senso della misura è connaturale con la carica che si riveste in quel determinato momento, quando questa carica sia venuta a cessare, il cittadino rientra in tutte le sue abitudini ed attività, che non richiedono obbligatoriamente lo stesso senso di misura. Senza contare che se quel certo passaporto è rilasciato alla carica, non c'è nessuna ragione che sia rilasciato a chi quella carica non ricopre più.

Ecco perchè pregherei l'amico Battista di voler ritirare il suo emendamento, il quale sostanzialmente poi finisce per non servire a nessuno per il semplicissimo motivo che quel cittadino non viene privato del diritto ad avere il passaporto; essendo ridiventato un cittadino comune, è logico che si subordini alla legge comune, senza privilegi e preferenze che sarebbero completamente contrarie allo spirito stesso della democrazia.

Per questa ragione mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Battista, per cui, nel caso che non fosse ritirato, voterò contro.

NEGARVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGARVILLE. Io non mi impegno personalmente — nè si impegna il mio Gruppo — in questa faccenda; però trovo che ci sono delle contraddizioni tra quello che il senatore De Luca Carlo ha detto all'inizio e quello che ha detto alla conclusione del suo intervento.

Dico subito che personalmente sarei favorevole all'emendamento Battista, riducendo ad una sola legislatura il periodo che conferisce all'ex parlamentare il diritto al passaporto parlamentare. In quanto al cittadino, che avrebbe il senso della responsabilità quando ricopre una carica e non l'avrebbe più quando lascia questa carica, non riesco proprio a raffigurarmelo.

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

Voglio cogliere l'occasione per porre un'altra questione. Gli ex ambasciatori e, senza andare molto in alto, gli ex funzionari di Palazzo Chigi che hanno diritto al passaporto diploma. tico durante le loro funzioni, continuano a godere di questo privilegio, e questo secondo me è un errore gravissimo, anche quando queste funzioni non esercitano più. (Interruzione del senatore De Luca Carlo). Ci sono stati ambasciatori, negli anni successivi alla guerra, che erano stati esclusi dai ranghi di Palazzo Chigi, i quali però circolavano con il passaporto diplomatico. Così tuttora hanno passaporto diplomatico funzionari di Palazzo Chigi non più in carriera, sul cui senso di responsabilità non so che cosa si potrebbe dire.

Io trovo che c'è coerenza ed una certa signorilità nella proposta del collega Battista. Il giorno in cui qualcuno di noi non rientrerà in Parlamento, ma avrà in tasca un passaporto parlamentare della durata di cinque anni, non ancora scaduto, dovrà presentarsi agli uffici del Senato, consegnarlo e andare in Questura a farsene fare uno ordinario. Mi sembra che la proposta Battista miri ad evitare questa specie di umiliazione.

Comunque se la proposta non dovesse passare, io vorrei che si precisasse nella legge che nessuno dovrà avere il passaporto diplomatico quando non riveste più la carica che gliene dava diritto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha nulla da aggiungere?

BARACCO, relatore. Io ho già dichiarato che personalmente sono contrario, ma, siccome non posso impegnare la Commissione, mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE, Onorevole De Martino?

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Faccio osservare che agli ex ambasciatori oggi può essere rilasciato il passaporto diplomatico non in base ad un diritto. Tuttavia, in virtù dell'articolo 26, gli ex ambasciatori non potranno in avvenire avere il passaporto diplomatico perchè è tassativamente detto che lo avranno solo quelli in servizio.

Quindi se c'è stata larghezza in passato, ciò non si verificherà per l'avvenire.

Debbo poi chiedere scusa al senatore Battista — ma ho l'attenuante, in quantochè non avevo il testo dell'emendamento — se modifico la mia opinione, ma dopo quel che hanno detto i senatori Cornaggia Medici e De Luca Carlo, debbo dire che il Governo non può accettare la concessione del passaporto diplomatico ad ex parlamentari. Solo se il popolo li rielegge avranno questo diritto.

Così stando le cose, sono veramente dolente di dover dire che il Governo non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Battista, mantiene l'emendamento?

BATTISTA. Signor Presidente, sono veramente dolente per i miei colleghi che hanno dimostrato tanto dolore nel dichiararsi contrari al mio emendamento.

E sono altresì dolente, signor Presidente, se me lo permette, anche di questo piccolo putiferio che un emendamento tanto semplice ha creato. Questo emendamento non aveva alcuna portata, nè di alta politica, nè di grandi facilitazioni: abbiamo concesso il tesserino ferroviario, e non mi sembra che questo abbia creato grandi scandali nè nel Paese nè nel Parlamento.

PRESIDENTE. Era una tradizione antichissima!

BATTISTA. Abbiamo altresì, per tradizione o per altre ragioni, dato altre facoltà agli ex parlamentari, quale quella appunto di frequentare i locali del Senato, di fruire del loro titolo di onorevoli o di senatori. Credevo che fosse una cortesia, giustificata anche dalle benemerenze che questi parlamentari avevano acquisito durante il periodo del loro mandato, far avere loro questo passaporto. I miei colleghi di gruppo pare non siano del mio parere; sono però dolenti di non essere del mio parere. Io li ringrazio del loro dolore, però conservo il mio emendamento, se non altro perchè abbia il suo corso. (Commenti).

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Battista.

PIECHELE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIECHELE. Dichiaro di essere contrario all'emendamento del collega senatore Battista, senza dolore, anzi con piacere (*ilarità*); lo dico sinceramente perchè mi piace dire la verità. Sono contrario perchè l'articolo 3 della Costituzione dice che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ecc. ecc. ». Ora, quando un parlamentare non lo è più ed è diventato un « ex », è un cittadino come ogni altro; pertanto non dobbiamo creare dei privilegi e non dobbiamo, con questo emendamento di cortesia, dar vita a preferenze che non hanno un fondamento nella nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento presentato dal senato re Battista, tendente ad aggiungere al primo comma del nuovo testo dell'articolo 26, dopo le parole: « Ai senatori e deputati », le altre: « ed a coloro che abbiano fatto parte, per due legislature, del Parlamento ».

ROFFI. Perchè per due legislature? Vorrei presentare un emendamento all'emendamento, per sostituire alle parole: « per due legislature » le altre: « per una legislatura ».

MASTROSIMONE. O una, o niente! Perchè due? (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, presentale l'emendamento, corredato dalle firme regolamentari ed io lo metterò in votazione dopo quello del senatore Battista.

Metto intanto ai voti l'emendamento del senatore Battista. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento subordinato, tendente ad aggiungere alle parole: « Ai senatori e deputati » le altre: « ed a coloro che che abbiano fatto parte, per una legislatura, del Parlamento ». (*Proteste dal centro*).

DE LUCA CARLO. È precluso!

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova, non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 26 nella nuova formulazione. Vorrei però pregare preliminarmente la Commissione di precisare quali sono le altissime cariche di cui si parla nel testo.

BARACCO, relatore. Le indicherà il regolamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 26 nel nuovo testo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 27.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare, certificati « Nansen » e consimili documenti in favore di cittadini italiani, di stranieri e di apolidi quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Sono applicabili gli articoli da 15 a 20.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal senatore Guariglia: il primo propone di sostituire, nel primo comma, le parole: « abbia aderito » con l'altra: « partecipi »; il secondo propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « Si osservano le disposizioni degli articoli da 15 a 20 in quanto applicabili ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esplicare il loro avviso su questi emendamenti.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affani esteri. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento del senatore Guariglia, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Guariglia, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 28.

A chi soggiorni, stabilmente o temporaneamente, in vicinanze della frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili domumenti equipollenti a passaporto.

Sono applicabili gli articoli da 15 a 19.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Vorrei pregare il Senato di sostituire il secondo comma con la stessa dizione proposta dal senatore Guariglia all'articolo 27, facendo però riferimento agli articoli da 15 a 21.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, inteso a sostituire il secondo comma dell'articolo 28, con il segeunte: « Si osservano le disposizioni degli articoli da 15 a 21 in quanto applicabili ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

CAPO V.

Disposizioni penali.

Art. 29.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000 quando il passaporto fosse stato negato o ritirato. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 500.000 lire se contro il colpevole fosse in corso, al momento del suo espatrio, un procedimento penale per reati comportanti condanne detentive ovvero lo stesso non avesse ancora adempiuto gli obblighi di leva.

PRESIDENTE. Il senatore Guariglia propone di sostituire, nel primo comma, le parole: « dal territorio italiano » con altre: « dal territorio dello Stato ».

BARACCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Terracini, Gramegna, Picchiotti ed Agostino hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Al secondo comma, sostituire le parole: "La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000" con le altre: "La pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a lire 200.000" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere su questo emendamento.

BARACCO, relatore. Siccome si tratta di un limite massimo, il giudice può spaziare, adeguando le sue decisioni alla personalità del prevenuto ed alle circostanze del fatto. Se avessimo stabilito un minimo, comprenderei la necessità di limitarlo, ma in questo caso è preferibile lasciare alla discrezione del giudice la facoltà di fissare la misura della pena

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, a me pare che non ci sia proporzione tra le pene comminate per il reato di cui al primo comma dell'articolo 29 e le pene comminate per le ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo. Nel primo comma si dà la possibilità al magistrato di infliggere una pena che non vada al di là di un mese di arresto, oppure l'ammenda fino a lire 100.000 ogni qualvolta il cittadino esca dal territorio dello Stato senza passaporto o altro documento equipollente. Quindi la pena detentiva, l'arresto, fino a un mese o l'ammenda fino a 100.000 lire.

Per l'ipotesi invece in cui il cittadino sia uscito dal territorio dello Stato quando il passaporto gli fosse stato negato o ritirato, si è esagerato in doppio senso, in quanto si è portata la pena detentiva fino al massimo di 6 mesi e a questa pena si è aggiunta quella dell'ammenda fino a lire 100.000. Quindi non pena dell'arresto o ammenda, ma entrambe.

Mi sembra che non vi sia proporzione: noi non dobbiamo consentire che il magistrato estenda il suo potere discrezionale fino ad un limite eccessivo, perchè, se ci sono magistrati piuttosto sereni e miti, ci sono anche magistrati, specialmente i giovanissimi, i quali considerano la vita umana come cosa da nulla e quindi esagerano nelle pene. Noi proponiamo che la pena dell'arresto sia fino a 3 mesi e la ammenda venga portata a lire 200.000.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo è d'accordo con la Commissione. Mi permetto di far osservare che il primo comma prevede un reato, quello del cittadino il quale va fuori del territorio nazionale senza passaporto, mentre il secondo comma riguarda il cittadino che esce dal territorio dello Stato, dopo che gli è stato negato, o ritirato, il passaporto. A mio avviso, si tratta di due reati diversi per cui è logico che comportino pene diverse.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Desidero suggerire alla Commissione un emendamento che essa puo presentare in questo momento. Nell'ultimo comma, in luogo delle parole « procedimento penale per reati comportanti condanne detentive », proporrei di sostituire le altre « procedimento penale per reati comportanti condanne alla reclusione ». L'arresto infatti può essere anche di 5 giorni e non è quindi da presumere che la ragione dell'espatrio sia determinata da un procedimento penale di questo genere.

GRAMEGNA. La reclusione può essere di 15 giorni.

DE LUCA CARLO. Non è la durata della pena, ma è la natura del reato che interessa. La reclusione infatti implica un delitto; l'arresto riguarda semplicemente una contravvenzione. (Interruzioni dei senatori Cerutti e Picchiotti).

BARACCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

BARACCO, relatore. Accederei, a nome della Commissione, alla proposta del senatore De Luca Carlo e formulerei l'emendamento in questo senso: alle parole « procedimento penale per reati comportanti condanne detentive » sostituirei le seguenti: « procedimento penale per delitti comportanti la pena della reclusione ».

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora anzitutto ai voti l'emendamento dei senatori Terracini, Gramegna, Picchiotti ed Agostino, sostitutivo della prima parte del secondo comma dell'articolo 29, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione alla seconda parte del secondo comma, tendente a sostituire le parole: « Procedimento penale per reati comportanti condanne detentive » con le altre: « procedimento penale per delitti comportanti la pena della reclusione » Chi approva questo emendamento, accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, lo articolo 29, con le modifiche apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 30.

Chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, è punito ai sensi del primo comma dell'articolo precedente. Al rientro nel territorio della Repubblica, o successivamente, vien sospesa la validità del passaporto e questo vien ritirato.

Passata in giudicato la sentenza di condanna, il passaporto viene annullato.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte dei senatori Picchiotti, Gramegna, Agostino e Terracini.

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che questo emendamento soppressivo dovrebbe essere accolto in omaggio a vari principî; quelli costituzionali, quelli logici ed anche quelli umani dichiarati a gran voce da parte vostra. Non soltanto si viola l'articolo 16 della Costituzione, che si riferisce al cittadino che ha diritto di muoversi sul territorio nazionale impedendogli l'esercizio di tale diritto (ne abbiamo larghi esempi noi a Pisa, in quel di Tombolo, ove il cittadino non cammina altro che per le strade designate dagli stranieri), ma con l'articolo 30 si insegue il cittadino, che ha già avuto il passaporto regolare, anche nella giurisdizione di un altro Stato. Si vuole sindacare se il cittadino, munito del nostro passaporto, ottiene altro passaporto da un altro Stato; e quando torna poi nel suo Paese gli si toglie il passaporto perchè ha obbedito alle norme che regolano il rilascio di un passaporto da parte di un altro Stato.

Già abbiamo violato, per la questione della reciprocità, la giurisdizione degli altri Stati, imponendo agli altri Stati di fare quello che facciamo noi; ora traduciamo in atto un'altra norma paradossale: quella che disciplina il rilascio del passaporto da parte di un altro Stato, quando il nostro Governo ha già dato regolarmente il passaporto ad un cittadino italiano. Io domando se allora non era meglio lasciar dormire la legge sui passaporti. Abbiamo peggiorato la legge di pubblica sicurezza, questa legge la stiamo peggiorando, la giusta causa non c'è più ... (ilarità dal centro) ... e allora sarebbe meglio lasciar dormire le cose nel loro sonno. Secondo noi si va di male in peggio: ma se vogliamo fare tutto peggio,

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

dobbiamo essere però coerenti a sopportare senza reazioni le conseguenze.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Le osservazioni del collega Picchiotti mi pare che prescindano da una conseguenza logico-giuridica che scaturisce da un principio che abbiamo già approvato e cioè, precisamente, che l'espatrio per certi Paesi può essere vietato quando ricorrano determinate condizioni. Ora, dare la possibilità a un cittadino di cludere la legge mi pare non sia molto conveniente per il legislatore. Immaginiamo che non ci sia la reciprocità, che abbiamo approvato, per un determinato Paese e che un cittadino ottenga il passaporto per andare in un Paese diverso e poi di lì, senza che sia punibile per l'infrazione della legge, possa tranquillamente passare proprio in quel Paese per il quale non c'è la reciprocità. È opportuno stabilire questo? È lecito?

Caro Picchiotti, evidentemente lei non ha pensato a questo perchè se ci avesse pensato avrebbe riconosciuto, nella sua coscienza giuridica, che le leggi non si fanno perchè siano violate. Non solo, ma è mai possibile che uno Stato sovrano ammetta di non considerare quasi più suo cittadino una persona che ha ottenuto il passaporto, quasi che delegasse i poteri di punirlo, se espatria, al Paese verso il quale il cittadino è diretto? Questo non è nemmeno lontanamente concepibile, perchè in tal caso il cittadino conserva integra la cittadinanza italiana e la sovranità dello Stato si esercita anche sul cittadino che risiede all'estero; ragione per cui mi pare che il Senato non debba nemmeno discutere questa questione ed approvare la norma in esame. (Interruzione del senatore Picchiotti).

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per evitare qualunque dubbio bisognerebbe aggiungere, in questo articolo, alle parole: «chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato » le parole « per cui non è munito di passaporto valido ».

BARACCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO, relatore. Debbo dire senza ombra di malignità che le argomentazioni addotte dal collega Picchiotti sono proprio senza giusta causa. Egli ha detto che piuttosto che regolamentare i passaporti in questa maniera, era meglio non farlo. Potrei rispondergli che l'iniziativa è partita dall'opposizione di sinistra.

Debbo anche dire che per la stesura di questo testo si sono raccolte, per la massima parte, le decisioni adottate dall'Assemblea nel marzo 1952. C'è qualche punto di divergenza con voi, ma non vorrete certo pretendere che si accetti tutto quel che proponete. Credere di avere il privilegio della verità è quantomeno un atto di superbia.

Rivendico a noi stessi il diritto di affermare che le nostre decisioni sono, al pari delle vostre, frutto di attento studio, di meditate riflessioni e di senso di consapevole responsabilità.

Fatte queste premesse, dobbiamo rifarci all'inizio. Siamo partiti da un'enunciazione del collega Condorelli, che contrastava la tesi dell'onorevole Agostino, che aveva letto un pensiero di Pasquale Stanislao Mancini, dimenticando che occorre legere totum perchè in difetto si corre il rischio di svisare il pensiero di chi scrive. Cosa ha detto Condorelli? Che la sovranità dello Stato sui cittadini è territoriale, ma è anche personale; per cui lo Stato segue il suo cittadino sempre, anche quando è fuori dei confini, non solo in funzione di un diritto ma anche di un dovere, perchè chi va all'estero ha bisogno della tutela del proprio paese. Il cittadino che va all'estero per ragioni di studio o per svolgere un'attività lavorativa di qualunque genere può correre dei rischi an603° SEDUTA DISCUSSIONI 28 NOVEMBRE 1957

che gravi e se lo Stato lo abbandonasse a se stesso verrebbe a mancare ad uno dei suoi doveri. (*Interruzione del senatore Agostino*). Ci sono dei principi che superano tutti i tempi, perchè sono immortali.

Fatte queste premesse, noi abbiamo detto: a norma della Costituzione riconosciamo il diritto del cittadino di uscire dai confini del territorio nazionale: ma vi sono dei limiti a questo diritto. Voi naturalmente (indica la sinistra), quando vi fa comodo, difendete la Costituzione a denti stretti anche invocando le sue parole; quando non vi fa comodo saltate a piè pari le parole della Costituzione, come se nella Costituzione le parole non rispondessero ad un concetto o ad un precetto esecutivo e normativo. E allora, si è ricordato che nella Carta costituzionale sta scritto nell'articolo 16: « Salvo gli obblighi di legge». Noi formuliamo una legge, che regola l'esercizio di tale diritto e ci sforziamo di regolamentarlo con un sistema organico ed aderente allo spirito ed alla lettera della Costituzione. È comodo prendere un articolo qualsiasi e indugiarsi su di esso senza collegarlo con gli altri. Allo stato attuale delle cose, mi pare che accogliendo l'emendamento proposto si manderebbe in aria tutto il principio informatore della legge e tutta la sua struttura fondamentale.

Abbiamo o non abbiamo riconosciuto che il cittadino sottoposto agli obblighi militari può essere privato temporaneamente del diritto di espatrio che compete ad altri cittadini? Noi abbiamo creato, anche in campo economico, una serie di disposizioni; tra l'altro, abbiamo detto e precisato che, in funzione di queste norme restrittive che non toccano il principio ma lo regolano secondo lo spirito e la lettera della Costituzione, questo diritto deve essere limitato in certe speciali situazioni, e pertanto si è stabilito che un passaporto è valido per quei Paesi di cui vi è l'indicazione. (Interruzione del senatore Picchiotti).

Voi naturalmente, sconfitti su quel punto, riprodurrete sempre la questione, ed ogni volta saremo di nuovo da capo. È logico che, una volta approvato che il passaporto è valido per le destinazioni in esso indicate, chi si sottrae all'osservanza di tale precetto debba essere punito.

PICCHIOTTI. Pulsate et aperietur vobis!

BARACCO, relatore. È pacifico questo principio. Noi sappiamo perfettamente come si svolgono le cose; l'avete insegnata voi questa strada, per tutti coloro dei vostri che vogliono andare nei Paesi in cui non si può andare, grazie ad una convenzione segreta con quei Paesi se non legislativa di fatto. Fra l'altro si verifica questo privilegio, che mentre i vostri possono passare, gli altri ne sono impediti. Avete creato un privilegio all'inverso (approvazioni dal centro); ed in questa situazione di cose dobbiamo essere tanto ingenui da concedervi di violare la legge legalmente? (Commenti dalla sinistra). Se violate la legge naturalmente l'autorità, se può, vi raggiunge e legittimamente vi condanna; ma che si debba legalizzare preventivamente una violazione della legge è pretendere l'impossibile. (Approvazioni dal centro).

Ora, in questa condizione di cose, dobbiamo mantenere ferma questa disposizione, e credo sia inutile la raccomandazione dell'onorevole Sottosegretario.

Per queste ragioni io chiedo che il Senato, a norma della Costituzione, voglia approvare il testo dell'articolo 30 proposto dalla Commissione, respingendo le proposte di modifica.

LUSSU. Applicheremo queste norme contro di voi quando saremo al Governo! (Commentie ilarità).

BARACCO, relatore. Collega Lussu, io non mi auguro che andiate voi al potere, ma sono sicuro che, in tale poco auspicabile ipotesi, la vostra eventuale legge sui passaporti sarebbe molto ma molto più restrittiva di questa.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Non voglio entrare nel merito della questione. Desidero solo properre che si attenui, per lo meno, la pena per chi commette questo terribile reato.

DISCUSSIONI.

28 NOVEMBRE 1957

Può accadere, ad esempio, che un cittadino munito di passaporto, trovandosi in Francia, faccia un viaggio nel Belgio, commettendo la negligenza di non andare dal Console a fare estendere la validità del passaporto. Egli può venire addirittura arrestato, al suo ritorno in Italia. Oggi viceversa, quando commette questa infrazione, accade al massimo che gli si ritiri il passaporto. Voi lo volete invece mettere in galera, peggiorando l'attuale legge fascista. Lasciamo il solo ritiro del passaporto, senza aggravare la legge fascista.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo proposto dal senatore Terracini e da altri.

La legge che noi stiamo per approvare modifica quella vigente, la quale risale a 57 anni fa. Nonostante che allora non ci fosse nella Carta fondamentale dello Stato la disposizione che garantiva al cittadino italiano del tempo il diritto di uscire dal territorio dello Stato e di rientrarvi quando e come voleva, quel legislatore non ritenne di includere, nella legge, la di sposizione punitiva per coloro i quali, usciti dal territorio dello Stato con regolare passaporto, si portavano in un Paese per il quale il passaporto non era stato rilasciato.

Tenga presente la maggioranza del Senato. quella maggioranza che si dice democratice e che afferma di lottare per la difesa dei diritti dei cittadini, che neanche il legislatore fascista, dopo il 1922, ritenne di modificare quella leggo, che non puniva, ripeto, il cittadino che si portava in uno Stato estero diverso da quello con sentito. Voi, maggioranza democristiana che, ad ogni piè sospinto (interruzioni dal centro). parlate di democrazia e di difesa dei diritti democratici, non ritenete sufficiente neanche quello che il fascismo ritenne sufficiente, perchè non ritenete vigente l'articolo 16 della Costituzione, articolo che nello Statuto Albertino non vi era ... (Ripetute interruzioni del senatore Zelioli Lanzini).

Dicevo che la maggioranza democristiana. la quale ad ogni piè sospinto parla di democrazia e di difesa degli interessi dei cittadini italiani, non ritiene sufficiente quello che ritenne sufficiente il fascismo, e vuole, perchè questo è lo scopo della legge, avere nelle mani uno strumento discriminatorio e persecutorio nei confronti dei cittadini italiani. Noi abbiamo il dovere e il diritto di esporre il nostro pensiero, e di ascoltare quello che voi dite, perchè rimangano consacrate negli atti parlamentari le vostre argomentazioni, argomentazioni in contrasto costante con tutte le norme costituzionali, che garantiscono la libertà dei cittadini.

Per queste ragioni voterò a favore dello emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 30, proposto dai senatori Picchiotti, Gramegna, Agostino e Terracini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Comunico che i senatori Roffi, Gramegna, Asaro, Mancino, Zucca e Fantuzzi hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 30, del seguente tenore:

« Chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, è punito, al rientro nel territorio della Repubblica, o successivamente, con la sospensione della validità del passaporto e questo viene ritirato, salvo che il fatto non costituisca reato più grave ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

BARACCO, relatore. La Commissione è contraria.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(Dopo\ prova\ e\ controprova, non\ \grave{e}\ approvato).$

603* SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

Avverto che i senatori Terracini, Gramegna, Agostino e Picchiotti hanno anche presentato, in via subordinata, al primo comma dell'articolo 30, un emendamento tendente a sostituire le parole: « ai sensi del primo comma dell'articolo precedente » con le altre: « con la pena dell'ammenda fino a lire cinquantamila ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

BARACCO, relatore. La Commissione è contraria.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo proposto dalla Commissione, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli 30-bis e 31 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 30-bis.

Chi nel chiedere un passaporto collettivo rende scientemente asseverazioni non veridiche è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

(È approvato).

CAPO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 31.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno, fra l'altro, stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto e suoi equipollenti, le modalità del pagamento delle tasse e pel rimborso del costo dei libretti, le modalità sui visti di entrata e di uscita alla frontiera.

(È approvato).

PRESIDENTE, Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti e documenti equipollenti.

Sono altresì abrogati i primi due commi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I passaporti e documenti equipollenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo 32 il senatore Guariglia ha presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: "incompatibili con la presente legge" »;

« Al terzo comma, dopo le parole: "i passaporti" aggiungere l'altra: "ordinari"».

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo sono d'accordo?

BARACCO, relatore. La Commissione accetta gli emendamenti.

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento del senatore Guariglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato),

603" SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

Metto ai voti il secondo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32 con le modifiche apportatevi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione finale del disegno di legge « Norme sui passaporti » risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini e di quello di iniziativa governativa.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse sarebbe inutile che io dichiarassi, a nome del Gruppo socialista, che voteremo contro questo disegno di legge. Gli interventi nella discussione generale ed ancor più le discussioni che si sono svolte sugli emendamenti proposti da questa parte, hanno già dimostrato ampiamente il pensiero del Partito socialista italiano intorno a questo provvedimento. Il nostro pensiero si può però così riassumere: questo è un ulteriore attentato subdolo a quelle libertà che la Costituzione ci garantisce. (Rumori dal centro. Applausi dalla sinistra. Richiami del Presidente).

È un attentato subdolo... (Vivaci proteste dal centro. Clamori dalla sinistra).

DE LUCA CARLO. Questa è una ingiuria! Noi avremmo messo in essere una cosa subdo-la? (*Alti clamori dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore De Luca; se ci fosse stata una ingiuria, sarebbe stato mio dovere rilevarla. Lasci parlare il senatore Cerutti,

DE LUCA CARLO. Questa è una offesa collettiva, perchè le nostre sono deliberazioni del Senato. (*Vivaci commenti*).

CERUTTI. Posso continuare? È un attentato, dicevo, subdolo ... (interruzione del senatore De Luca Carlo) ... perchè, quando voi proponete un disegno di legge che proclama nell'articolo 1, ed ancora nell'articolo 5, il rispetto formale dell'articolo 16 della Costituzione, che è invece violato apertamente negli altri articoli, mi date il diritto di usare l'aggettivo che ha suscitato tanta ira. Voi violate apertamente l'articolo 16, perchè questo stabilisce che ognuno può uscire dal territorio dello Stato salvo gli obblighi di legge, mentre in questa legge più che determinare tali obblighi, si affida tutto alla discrezionalità del potere esecutivo. La cosa è ben diversa.

Che questo disegno di legge rimetta, in modo ancora più ampio di quello che non facessero le leggi precedenti, il diritto del cittadino di uscire dal territorio dello Stato nelle mani del potere esecutivo, è inutile che io lo ripeta, perchè ciò avviene in quasi tutti gli articoli discussi or ora. L'abbiamo visto all'articolo 3, dove con la famosa reciprocità di cui si è discusso l'altro giorno, noi lasciamo all'esecutivo la possibilità di indicare e, quel che è peggio, caso per caso, quali sono i Paesi che trattano gli italiani in un modo piuttosto che in un altro; lo abbiamo vistó all'articolo 9 dove, con una formula che potrebbe farmi ripetere l'aggettivo che vi ha tanto infastidito un momento fa, si è subordinato il diniego del passaporto ad una motivazione che può concretarsi esclusivamente nel richiamo all'articolo stesso. Nell'ardicolo 11 si è accordata al potere esecutivo la facoltà di sospendere la concessione dei passa-

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1957

porti anche se già concessi. Anche questo viola, nello spirito e nella sostanza, l'articolo 16 della Costituzione.

Ma, signor Presidente, dove la violazione è maggiore è in quell'articolo 4, il quale, se ben pensate, può portare al completo arbitrio dell'esecutivo, perchè nessuna norma stabilisce quali possono essere le destinazioni del passaporto. Ed allora, tutte le sopraffazioni poliziesche degli anni scorsi si rinnoveranno; verrà ancera cancellato dal passaporto un Paese come l'Austria soltanto perchè (come accadde allora) esso era in parte occupato dalle truppe sovietiche e taluno aveva temuto che, in territorio austriaco, si potesse passare al di là della « cortina di ferro ». In tal modo i commercianti veneti di legname che operano nella Repubblica austriaca non hanno potuto avere il passaporto per l'Austria, ma in compenso hanno avuto la destinazione per la Francia e per la Germania. In questa maniera si nega il passaporto anche quando lo si dà. Che cosa direste voi se domani, ad uno che chiedesse il passaporto, si rispondesse concedendolo soltanto per la Repubblica di Liberia o per l'Isola di Islanda? E nessuno potrebbe reclamare

Colleghi della maggioranza, quando voi sentite panare di discrezionalità dell'esecutivo non pensate che sia una violazione della libertà, perchè nell'esecutivo di oggi voi avete fiducia. Ma noi, e non soltanto perchè non abbiamo fiducia nell'esecutivo di oggi, riteniamo che lasciar libera la mano all'esecutivo significhi violare la libertà; noi abbiamo fiducia in qualcosa di più, in qualcosa di perenne e non di transeunte in cui evidentemente voi non avete fiducia. Noi abbiamo fiducia nelle leggi: abbiamo fiducia in uno Stato di diritto, in uno Stato in cui nessuno possa fare nulla che la legge non consenta e nessuno possa fare altro che quello che la legge consente, sia esso il più umile dei cittadini o sia il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questa è la differenza tra noi e voi, e quando noi sentiamo parlare di discrezionalità dell'esecutivo, intendiamo reagire perchè non vogliamo che il nostro sia uno Stato di polizia. A voi non importa nulla perchè oggi disponete dell'esecutivo. Prima qualcuno interrompendomi ha detto che potrebbe darsi che do-

mani questa legge si ritorcesse contro di voi: ma non abbiate paura, poichè noi abbiamo combattuto e combatteremo perchè l'Italia sia uno Stato di diritto. (Applausi dalla sinistra. Commenti dal centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Dichiaro, signor President, che i senatori del Gruppo comunista voteranno contro il disegno di legge sul rilascio dei passaporti, così come è stato articolato dalla maggioranza del Senato, non soltanto perchè esso è anticostituzionale, ma in special modo perchè è la manifestazione più chiara ed inequivocabile del proponimento della maggioranza di ignorare sprezzantemente l'obbligo derivante dall'esistenza di precise norme costituzionali per la cui attuazione, da effettuarsi con legge ordinaria, la maggioranza non è autorizzata a legiferare in maniera da alterare, ignorare o addirittura contrastare la lettera e lo spirito della norma fondamentale che si dovrebbe attuare.

Il Gruppo dei senatori comunisti voterà con tro, inoltre, perchè non intende dare, nemmeno con una astensione, un appoggio indiretto all'approvazione di una legge che ritiene possa prestarsi ad applicazioni discriminatorie, senza che prima si sia pronunciato sulla sua legittimità costituzionale l'organo competente, e perchè non si sente vincolato a non denunciare l'operato di una maggioranza formatasi tra i rappresentanti della Democrazia cristiana e quelli dei Gruppi della destra politica ed economica, con il preciso e fin troppo palese scopo di ignorare non soltanto gli espressi obblighi di legge, ma di peggiorare le leggi emanate in regime fascista e tuttora vigenti, ritenute dall'attuale maggioranza insufficienti ed inadatte ad esercitare un potere ancora più accentuatamente discriminatorio nei confronti di quelle forze italiane veramente democratiche, nonchè ad istituire quel regime politico, paternalistico e dittatoriale insieme, che è nel programma della Democrazia cristiana e delle forze politiche che l'affiancano, (Applausi dalla sinistra).

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che resta affidato alla Commissione il coordinamento degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Avverto che la petizione di cui all'8º elenco si intende assorbita con l'approvazione del disegno di legge, che accoglie le richieste avanzate nella petizione stessa.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE, Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Ai Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intendano ottemperare sollecitamente a quanto dispone lo Statuto dell'Istituto veneto per il lavoro, emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1950, n. 1042, secondo cui al finanziamento dell'Istituto medesimo, oltre alle Provincie e ai Comuni, deve provvedere anche lo Stato, e ciò, considerato che l'Istituto agisce nel Veneto fin dal 1914 nel provvedere all'addestramento professionale delle maestranze e all'assistenza economica alla piccola industria e all'artigianato, mentre i numerosi appelli già rivolti alle Amministrazioni centrali interessate non hanno finora avuto alcun risultato (3375).

RAVAGNAN.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il motivo per cui non è stata istituita in Valguarnera una scuola di avviamento a tipo agrario, per più anni di seguito insistentemente richiesta dal Sindaco di detto Comune che conta oltre 18.000 abitanti.

Detta scuola è quanto mai necessaria per una popolazione dedita in massima parte all'agricoltura (3376).

ROMANO Antonio.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a qual punto trovasi la pratica di pensione di guerra riguardante Spadafora Giuseppe fu Mariano, domiciliato e residente in Calatafimi (Trapani), il quale il 9 marzo 1947 presentò istanza di aggravamento e il 24 aprile 1951, con raccomandata n. 143, ripresentò altra domanda per essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari — godeva già dell'8° categoria — senza avere ottenuto mai alcuna risposta.

La pratica era segnata al numero di posizione 222182 (3377).

GRAMMATICO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è a conoscenza che il dottor Felice D'Agostino, medico coloniale a contratto tipo, attualmente in servizio presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Catanzaro, già dipendente del Ministero dell'Africa italiana dal 22 novembre 1938 fino allo scioglimento del Ministero stesso, epoca in cui è stato trasferito al Ministero del tesoro, ancora non ha avuto, come di diritto, le promozioni al grado VI a decorrere dal 22 novembre 1953 ed al grado V dal 22 novembre 1956; quali motivi starebbero a giustificare un simile ritardo assolutamente incomprensibile se si considera che altri medici funzionari, nelle identiche condizioni del dottor D'Agostino, hanno ottenuto già da tempo le promozioni al grado superiore; se non ritiene disporre, con l'urgenza che il caso richiede, perchè il funzionario di cui trattasi ottenga le attese promozioni, maturate in tanti anni di ottimo servizio prestato alle dipendenze dello Stato (3378).

DE LUCA Luca.

Al Ministro del tesoro, per sapere quali sono i motivi per cui al signor Romano Amilcare, da Gagliato in provincia di Catanzaro, numero di posizione 1103697, ancora non è stata liquidata la pensione di guerra; se non crede giusto di voler disporre perchè tale pensione sia presto liquidata in considerazione soprattutto del fatto che l'interessato da molti anni attende da parte dello Stato il riconoscimento di questo suo elementare diritto (3379).

DE LUCA Luca.

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

Al Ministro del tesoro, per sapere per quali motivi al signor Manente Antonio fu Bellini, della classe 1914, posizione n. 1433218, il quale ha passato la visita medica fin dal giorno 8 ottobre 1953, ancora non è stata liquidata la pensione; se non ritiene di voler disporre perchè l'interessato sia soddisfatto nei suoi diritti e con tutta la sollecitudine che il caso richiede (3380).

DE LUCA Luca.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando saranno emanati gli ulteriori provvedimenti richiesti con una perizia variante, suppletiva e sostitutiva dall'ufficio del Genio civile di Savona inoltrata al Ministero dei lavori pubblici in data 23 luglio 1957 per la costruzione dell'acquedotto comunale (legge 3 agosto 1949, n. 589) nella frazione Acquafredda del comune di Millesimo (provincia di Savona) (3381).

ZUCCA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando si potrà portare a termine la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Millesimo (legge 3 agosto 1949, n. 589).

Il progetto dell'edificio veniva approvato con decreto ministeriale n. 1185 in data 23 luglo 1955, con l'importo complessivo di lire 58.700.000 e quello di primo stralcio nell'importo di lire 32.690.000. Per variazioni di carattere tecnico fu necessario presentare una perizia generale di variante, suppletiva e sostitutiva della quale si attende l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, per portare a termine l'opera della quale si ha urgente bisogno (3382).

ZUCCA.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando verrà liquidata al signor Orlandoni Lino fu Eugenio, invalido per cause di guerra, l'indennità assegnatagli con decreto n. 2769282 del 31 ottobre 1956 (3383).

ZUCCA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga che il rinvio a giudizio di Sua Eccellenza il Vescovo di Prato costituisca una violazione del diritto di libero esercizio della religione cattolica, già affermato con la formula risorgimentale di libera Chiesa e libero Stato, ed oggi riconosciuto dalla Costituzione e garantito dal Concordato; e non rappresenti perciò un tentativo, operato dagli organi dello Stato, di limitare la piena sovranità dei Ministri del Culto cattolico, in ordine al loro esclusivo potere spirituale ed al loro pieno diritto di libera comunicazione con i fedeli (3384).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere:

1) se è informato che le Officine Meccaniche Siciliane (O.M.S.S.A.) del gruppo I.R.I. con sede a Palermo, malgrado i precisi impegni presi dal Governo, mancano di commesse e sono perciò costrette a restare inattive, determinando la disoccupazione dei 250 lavoratori e la miseria di altrettante famiglie;

2) se il Governo ha elaborato un piano ed intende intervenire per far cessare la situazione incresciosa dell'O.M.S.S.A. di Palermo (3385).

Russo Salvatore, Asaro, Grammatico, Nasi.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita la domanda di pensione di guerra (n. 1320166) presentata dal caporalmaggiore Cempella Mario, di Torello, residente a Bolsena (3386).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere l'esito della domanda presentata (n.1771793) dal perseguitato antifascista Donati Giovanni (3387).

LOCATELLI.

- DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

Al Ministro del tesoro, per sapere quale esito ha avuto la domanda presentata da Tascio Domenico fu Antonio, di Grotte di Castro (Viterbo), perseguitato antifascista (3388).

LOCATELLI.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 3 Dicembre 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della interpellanza:

SPEZZANO (MONTAGNANI, DE LUCA LUCA, MARZOLA, MARIOTTI, GIACOMETTI, CERUTTI, SAGGIO). — Al Ministro dell'Industria e Commercio. — Per sapere se risponda a verità la voce di un prossimo aumento delle tariffe elettriche e se non ritiene opportuno, anzi necessario, avvertire il Parlamento prima di qualsiasi decisione.

Se non ritiene che un eventuale qualsiasi aumento non solo non sarebbe giustificato dalle reali situazioni di fatto quanto danneggerebbe considerevolmente le finanze dei Comuni e delle popolazioni e faciliterebbe un ulteriore aumento del costo della vita (289).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Santero e Sibille. — Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti ed ostetriche degli Istituti di cura (1880).

Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri (1924) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

- 9º Elenco di petizioni (Doc. CXLI).
- 2. LUSSU ed altri. Norme per la inclusione dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica (1479).

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica (1952-*Urgenza*).

- 3. STURZO. Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » (125).
- 4. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 5. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).
- 6. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688)
- 7. Deputati DI GIACOMO ed altri. Istituzione della provincia di Isernia (1902) (Approvato dalla Camena dei deputati).
- 8. MAGLIANO. Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).
- 9. Deputato SEGNI e PINTUS. Istituzione della provincia di Oristano (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 10. CAPORALI. Istituzione della provincia di Lanciano (1451).
- 11. TOMÈ ed altri. Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).
- 12. LIBERALI ed altri. Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).
- 13. CIASCA. Costituzione della provincia di Melfi (1896).
- 14. SALOMONE. Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).
- 15. CIASCA. Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).
- 16. PALERMO ed altri. Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

DISCUSSIONI

28 Novembre 1957

- 17. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).
- 18. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).
- 19. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).
- 20. Terracini ed altri. Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).
- 21. BITOSSI ed altri. Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).
- 22. SPALLINO. Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
 - 6º Elenco di petizioni (Doc. CXXV).
- 23. MERLIN Angelina. Norme in mate ria di sfratti (7).
- 24. Montagnani ed altri. Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).
- 25. Deputato Moro. Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori

- universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (Approvato dalla 6° Commissione permanente della Camera dei deputati).
- 26. Terracini ed altri. Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).
- III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (cre 20,50).

Dott. Alberto Alberti Direttore dell'Ufficio dei Resoconti